
ASSOPREVIDENZA

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Prot. n. 286 SC/pb

Torino, 31 agosto 2001

Anno 2001, circ. n. 30

AGLI ASSOCIATI

Loro Sedi

Oggetto: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare. D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, e d.lgs. 12 aprile 2001, n. 168. Circolari 20 marzo 2001, n. 29/E, e 6 agosto 2001, n.78/E dell'Agenzia delle Entrate.

Facendo seguito alle precedenti circolari informative e ai diversi momenti di approfondimento e commento già realizzati, si conclude l'analisi della nuova disciplina tributaria della previdenza complementare, com'è noto introdotta, con effetto dal 1° gennaio u.s., dal d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, alla luce del decreto correttivo 12 aprile 2001, n. 168, e delle *circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001 e n. 78/E del 6 agosto 2001*.

La presente circolare rappresenta un momento di sintesi della complessa nuova disciplina, attuativa della delega di cui alla l. 13 maggio 1999, n. 133, anche tenendo conto dell'eventualità, da più parti ventilata, di ulteriori interventi correttivi, tanto della disciplina fiscale quanto di quella sostanziale della previdenza complementare. Detti interventi potrebbero trovare realizzazione fin dal prossimo autunno. Pare opportuno, dunque, non solo soffermarsi sui profili maggiormente significativi di novità emergenti sia dal decreto correttivo sia dalle circolari dell'Amministrazione finanziaria rispetto all'originaria normativa di cui al d. lgs. n. 47 (già ampiamente esaminata nelle precedenti circolari associative), ma ripercorrere complessivamente tutta la nuova disciplina, riprendendo analiticamente i singoli argomenti, segnalando di volta in volta le novità emergenti dal decreto correttivo, nonché i passi più salienti delle *circolari n. 29/E e n. 78/E*.

Si precisa che la disamina si articola, per necessità sistematiche, nella distinta analisi dei tre momenti in cui si articola il fenomeno previdenziale, e cioè: (a) la disciplina dei contributi, (b) il trattamento delle forme private di previdenza; (c) la disciplina delle prestazioni previdenziali.

SOMMARIO

- I. *La nuova disciplina fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari: 1. Il quadro generale di riferimento. 2. La deducibilità dei contributi per i lavoratori dipendenti. 3. La deducibilità dei contributi per i “vecchi iscritti”. 4. La deducibilità dei contributi per i soggetti fiscalmente a carico.*
- II. *I nuovi regimi fiscali dei fondi pensione: 5. Premessa. 6. Il disegno normativo. 7. I fondi a contribuzione definita. 7.1. Redditi che concorrono o che non concorrono a formare il risultato di gestione dei fondi a contribuzione definita. 7.2. L’aliquota e il pagamento dell’imposta sostitutiva. 7.3. La c.d. gestione multicomparto. 8. I fondi a prestazione definita. 8.1. La disciplina dell’art. 14-bis per i nuovi fondi. 8.2. I vecchi fondi a prestazioni definite, sia uniti di autonomia soggettiva sia a bilancio. 8.2.1. I vecchi fondi a prestazioni definite operanti sia in regime di capitalizzazione sia in regime di ripartizione non costituiti in conti individuali degli iscritti. 8.2.2. I vecchi fondi a prestazioni definite operanti in prevalente regime di capitalizzazione costituiti in conti individuali degli iscritti. 8.2.3. I vecchi fondi a prestazioni definite operanti in prevalente regime di ripartizione costituiti in conti individuali degli iscritti. 9. I vecchi fondi a capitalizzazione assicurativa. 10. I fondi che detengono immobili. 11. Decorrenza.*
- III. *La nuova disciplina delle prestazioni erogate dalle forme previdenziali complementari: 12. Il quadro generale di riferimento. 13. Le prestazioni erogate in forma di trattamento periodico. 14. Le prestazioni erogate in capitale. 15. Anticipazioni e riscatti. 16. Un breve quadro di sintesi del trattamento delle principali prestazioni in rendita e in capitale.*

* * *

- I -

LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI.

1. IL QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO.

1.1. Una delle più salienti novità della riforma della fiscalità della previdenza complementare, introdotta dal d.lgs. n. 47/2000, è l'ampliamento e l'estensione della deducibilità dal reddito prevista per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari.¹

In particolare, con l'art. 1 del d.lgs. n. 47/2000 è stato previsto l'incremento fino a 10 milioni, entro comunque il tetto del 12% del reddito complessivo, del limite di deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche complementari e individuali. Detto incremento è stato realizzato mediante la riformulazione della lett. *e-bis*) dell'art. 10 Tuir e la soppressione dell'ultima parte della lett. *a*) dell'art. 48. Questo percorso normativo ha indotto, per un verso, un aumento quantitativo dei benefici fiscali derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari (si tratta, d'evidenza, di un raddoppio dei limiti massimi di deduzione precedentemente ammessi per i cosiddetti "nuovi iscritti", cioè iscritti ad una forma di previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993) e, per altro verso, un'estensione qualitativa dei benefici medesimi, insistendo la deduzione sul reddito complessivo (a prescindere quindi da quali categorie di reddito sia composto tale reddito complessivo) e non più solo, come avveniva invece ai sensi della disciplina precedentemente in vigore, sui redditi di lavoro (dipendente, autonomo o d'impresa).

La nuova disciplina consente pertanto anche ai titolari di altri redditi, diversi dai redditi di lavoro, di usufruire dei benefici fiscali propri della previdenza complementare e individuale. Dunque, anche i titolari di redditi fondiari, di redditi di capitale e di redditi diversi potranno aderire alle forme pensionistiche godendo delle agevolazioni fiscali previste.

Nel *plafond* di deducibilità indicato rientrano i contributi e i premi complessivamente versati a tutte le varie tipologie di previdenza complementare riconosciute dalla legge, pertanto sia a quelle di carattere collettivo sia a quelle di carattere individuale di nuova introduzione con gli articoli *9-bis* e *9-ter* del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.² Ciò significa che se un soggetto aderisce contemporaneamente ad un fondo

¹) Per una disamina generale della vecchia e nuova disciplina fiscale di deduzione dei contributi vedasi il **paragrafo 2. della circolare n. 29/E.**

²) **La circolare n. 29/E, al paragrafo 2.1.**, afferma testualmente che: "*la deduzione dal reddito complessivo compete, entro i limiti fissati dalla norma, per i contributi e premi versati:*

- *ad una forma pensionistica complementare istituita su base contrattuale collettiva (fondi pensione chiusi o aperti);*

pensione ad ambito definito (o “chiuso” che dir si voglia) e ad una forma pensionistica individuale, i contributi complessivamente versati nell’anno alle due diverse forme di previdenza complementare vanno sommati, per verificare la loro capienza rispetto al *plafond* di deducibilità di 10 milioni, entro il tetto del 12% del reddito complessivo. Pertanto, se il contribuente versa nell’anno 6 milioni ad un fondo pensione “chiuso” e 6 milioni ad una forma pensionistica individuale, il totale complessivo di contributi corrisposti, pari a 12 milioni, eccede di 2 milioni il *plafond* di deducibilità (tralasciando, per comodità di esempio, il limite percentuale e gli eventuali problemi connessi con la destinazione del TFR): i 2 milioni restano, dunque, indeducibili.

Come precisato dalla *circolare n. 29/E* “*ai fini della deducibilità, i contributi e i premi vanno assunti al lordo della quota destinata, nel rispetto dello statuto o del regolamento, direttamente alla copertura delle spese e delle prestazioni per invalidità e premorienza, benché tale quota, in quanto tale, non vada ad incrementare le singole posizioni individuali*”.

Ancora, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l’aver incluso i contributi versati alle forme pensionistiche complementari tra gli oneri deducibili di cui all’art. 10 Tuir fa sì che anche l’eventuale contributo datoriale diviene componente di reddito per il lavoratore dipendente (sommato al contributo del lavoratore), salvo poi essere neutralizzato ai fini dell’imposizione dal diritto alla deduzione ove rientri nei limiti di cui al medesimo art. 10 Tuir (e restando inteso che, per le somme trattenute direttamente dal datore di lavoro, vale la disposizione di cui all’art. 48, co. 2, lett. *h*), Tuir, ai sensi della quale dette somme comunque non concorrono alla formazione del reddito di lavoro).

1.2. Riservandosi di ritornare nel prossimo paragrafo sulle regole di deducibilità dei contributi versati da o per i lavoratori dipendenti, in questa sede è opportuno sottolineare che ai fini del computo dei limiti di deducibilità occorre tener conto altresì delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza “interni” di cui all’art. 70 Tuir e dei contributi versati ai sensi dell’art. 2 della l. 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo di cui al d.lgs. 14 dicembre 1995, n. 579. Per quanto riguarda i fondi *ex art.* 70 Tuir, si ricorda che, ai sensi della nuova formulazione introdotta dall’art. 1, co. 1, lett. *f*), del d.lgs. n. 47/2000, i fondi “interni” rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 70 sono quelli istituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c. (e, dunque, con individuazione di un patrimonio di destinazione) nell’ambito dei quali le relative posizioni previdenziali dei partecipanti siano configurate in conti individuali. Ricorrendo tali condizioni, gli accantonamenti effettuati anno per anno dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito d’impresa del datore di lavoro medesimo e costituiscono “contributi” alla forma pensionistica, e dunque reddito in capo al lavoratore, con contestuale diritto alla deduzione nei limiti previsti dalla lett. *e-bis*) dell’art. 10 Tuir. Va da sé che qualora manchi uno dei predetti requisiti (patrimonio separato e di

-
- *ad una forma pensionistica individuale attuata mediante adesione ai fondi pensione aperti di cui all’art. 9-bis del d.lgs. n. 124;*
 - *ad una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 9-ter dello stesso decreto”.*

destinazione ex art. 2117 c.c. o conti individuali) gli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro non sono da esso deducibili ai sensi dell'art. 70 Tuir, ma ovviamente non assumono la qualifica di "contributi" in capo al lavoratore, conseguentemente non incidendo sul plafond di deducibilità di cui all'art. 10, lett. *e-bis*).

La circolare n. 29/E dell'Agenzia delle entrate, nel confermare le conclusioni sopra indicate, ha testualmente soggiunto che:

“La nuova norma, quindi, prevede la deducibilità - al verificarsi delle prescritte condizioni - delle sole quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

“Qualora i fondi di previdenza interni non siano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, gli accantonamenti non sono deducibili, ma resta ferma la deducibilità delle somme erogate a titolo di prestazione.

“Allo stesso modo, se i fondi interni non sono configurati ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, ancorché costituiti in conti individuali, gli accantonamenti sono indeducibili, restando ferma la loro deducibilità quando verrà erogata la prestazione.

“La linearità del meccanismo delineato attraverso il nuovo regime di deducibilità degli accantonamenti ai fondi di previdenza non ammette alcun tipo di deroga. Pertanto, anche con riferimento al personale in quiescenza è ammessa la deducibilità delle somme soltanto al momento dell'erogazione delle prestazioni”.

1.3. Il superamento del *plafond* indicato comporta la indeducibilità dei contributi in eccesso versati alle forme pensionistiche complementari e individuali. In attuazione del principio del rinvio della tassazione sotteso all'intero regime di fiscalità degli strumenti di previdenza complementare e accolto dal d.lgs. n. 47/2000, tali somme non dedotte in sede di contribuzione, non sono più assoggettate a tassazione in sede di erogazione della prestazione (avendo presumibilmente già scontato la tassazione per effetto dell'indeducibilità). A questo fine l'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 47/2000 impone al partecipante alla forma pensionistica l'onere di comunicare al fondo pensione o all'impresa di assicurazione con la quale ha concluso la polizza previdenziale individuale, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ammontare complessivo dei contributi che in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno precedente non ha beneficiato, o non beneficerà, della deduzione, così che il fondo possa escludere da tassazione i relativi importi al momento dell'erogazione della prestazione.³

Al generale riferimento in precedenza delineato occorre apportare alcune precisazioni ed aggiustamenti per tener conto di talune, rilevanti, particolarità applicative che la legge introduce con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nonché con riguardo ai cosiddetti "vecchi iscritti", ovvero ai soggetti già iscritti a forme di previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993.

³) Vedasi in argomento *il paragrafo 2.8. della circolare n. 29/E*.

2. LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.

2.1. Per quanto riguarda i titolari di redditi di lavoro dipendente, la nuova lett. *e-bis*) dell'art. 10 Tuir ripropone, quale condizione di deducibilità relativamente a tali redditi, la necessità di destinazione ad un fondo pensione di un ammontare di TFR almeno pari alla metà del contributo complessivamente versato. La legge, infatti, testualmente dispone che “*se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*”, fermi restando i limiti assoluti (10 milioni) e percentuali (12%) previsti in via generale.

Pertanto, se il lavoratore dipendente versa Lit. 1.000.000 ad un fondo pensione (sia tale versamento a carico del lavoratore stesso, ovvero a carico del datore di lavoro), detto apporto risulta deducibile dal reddito di lavoro dipendente nei limiti in cui una quota di TFR almeno pari a Lit. 500.000 sia stata destinata ad una forma pensionistica collettiva, tale essendo un fondo pensione ad ambito definito, ovvero un'adesione collettiva ad un fondo pensione aperto *ex art. 9, co. 2, d.lgs. n. 124/1993*.⁴

Secondo un'interpretazione pedissequamente attestata sulla mera formulazione letterale della legge, la suddetta condizione di deducibilità starebbe dunque a significare che allorché il lavoratore dipendente, invece, non aderisca ad una forma pensionistica collettiva cui destinare le quote di TFR (o parte di esse) anno per anno maturate, l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente non potrebbe avere alcun effetto né ai fini della determinazione del *plafond* di deducibilità, né ai fini dell'imputazione del contributo versato ad una forma pensionistica come onere deducibile. In altre parole, il lavoratore dipendente che non destini ad una forma pensionistica collettiva il TFR potrebbe beneficiare delle agevolazioni fiscali derivanti dalla partecipazione ad una forma pensionistica solo ed esclusivamente nei limiti in cui sia titolare di altri redditi, diversi dal reddito di lavoro dipendente, il cui importo abbia capienza relativamente ai contributi (o premi) eventualmente versati, nel rispetto, comunque, dei limiti percentuali ed assoluti già indicati. Ad esempio, il contribuente titolare di 100 milioni di reddito, di cui 80 milioni siano reddito di lavoro dipendente e 20 milioni siano invece redditi non di lavoro, il quale non destini ad alcun fondo pensione il proprio TFR, potrebbe beneficiare delle agevolazioni previste nei limiti del 12% dei 20 milioni composti da altri redditi, e potrebbe dunque versare ad una forma pensionistica, in regime di deduzione fiscale, un contributo di importo non superiore a 2.400.000 lire.

Come la scrivente Associazione ha già sottolineato, questa conclusione, sicuramente prudenziale, appare difficilmente condivisibile sul piano dei principi. Invero, ponendo alcuni punti fermi nell'interpretazione della predetta disposizione, avevamo già avuto modo di rilevare che:

⁴) Cfr. anche *il paragrafo 2.3. della circolare n. 29/E*.

■ l'espressione: “*se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi ...*” va interpretata nel senso che relativamente agli altri redditi non appartenenti alla categoria del lavoro dipendente non si applica l'intero periodo che introduce la predetta condizione di deducibilità: ciò sul presupposto giuridico - del tutto evidente - che, ponendosi la disposizione in esame come *speciale* rispetto alla norma generale di cui al primo periodo della lett. *e-bis*) dell'art. 10 del Tuir, nel caso in cui non operi la disposizione speciale deve ritenersi applicabile quella generale. Ne consegue che, ovviamente, la disposizione in parola non si applica ai redditi non di lavoro dipendente (per i quali la deducibilità non può essere condizionata al versamento del TFR), nonché che, relativamente a tali redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, essa è *tanquam non esset*: pertanto, ai fini del calcolo del limite percentuale di deducibilità deve comunque tenersi conto del reddito complessivo (incluso quello di lavoro dipendente), ferma restando l'imputazione della deduzione ai redditi non rientranti fra quelli di lavoro dipendente. In concreto, laddove il reddito complessivo (incluso quello di lavoro dipendente) sia superiore all'ammontare di 83 milioni e quattrocento mila lire (il 12% del quale fa 10 milioni) e i redditi non appartenenti alla categoria dei redditi di lavoro dipendente siano pari o superiori a 10 milioni, il contribuente può avvalersi della deduzione fiscale fino al predetto limite massimo di 10 milioni senza dover versare alcuna quota di TFR;

■ l'espressione “*quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*” deve essere interpretata nel senso che, perché operi la condizione del versamento del TFR, occorre che sussistano “*forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*”. Ciò significa che laddove tali “*forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*” non sussistano, la disposizione in esame (norma speciale, come si è detto, rispetto alla norma generale di cui al primo periodo) risulta non applicabile e, conseguentemente, anche per i lavoratori dipendenti, opera la norma generale che pone come soli limiti alla deduzione che l'importo versato non sia superiore al 12% del reddito complessivo e, in cifra assoluta, a 10 milioni.

Tali conclusioni sono state espressamente condivise dall'Amministrazione finanziaria che al paragrafo 2.3. della più volte citata ***circolare 20 marzo 2001, n. 29/E***, ha affermato che:

“Inoltre, la nuova lettera e-bis) dell'articolo 10, comma 1, del Tuir stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del d.lgs. n. 124 e, comunque, entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire.

“Tale ulteriore condizione si applica ai lavoratori dipendenti per i quali siano stati istituiti fondi pensione su base negoziale, ossia sulla base di:

- *contratti e accordi collettivi, anche aziendali, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;*

- *regolamenti di enti o aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;*
- *accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da loro associazioni nazionali;*
- *oppure vi sia stata l'adesione ad un fondo aperto, sempre su base contrattuale collettiva, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 124.*

“Quando sussistono i predetti fondi negoziali e il lavoratore, pur avendone i requisiti, non vi partecipa (ossia non si iscrive):

- *il plafond del 12 per cento deve essere calcolato sul reddito complessivo, tenendo conto anche del reddito di lavoro dipendente;*
- *l'ammontare massimo del contributo va, tuttavia, dedotto dal reddito complessivo al netto del reddito di lavoro dipendente; in altre parole, la deduzione non spetta per la parte del reddito complessivo formato dal reddito di lavoro dipendente”*

2.2. La descritta condizione di deducibilità, comunque, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti c.d. “vecchi iscritti”, nonché nell'ipotesi in cui la fonte istitutiva della forma pensionistica sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori (non potendo i lavoratori, senza l'intervento nella contrattazione della parte datoriale, disporre delle quote di TFR che maturano), o nel caso in cui la forma pensionistica collettiva istituita non sia operante dopo due anni⁵ e, come di seguito precisato, per i versamenti effettuati da soggetti che risultano essere fiscalmente a carico. Inoltre, come affermato dall'Agenzia delle Entrate al paragrafo 2.3. della ***circolare n. 29/E***, tale condizione “*si riferisce esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente che derivano da rapporti di lavoro per i quali è previsto l'istituto del TFR. Pertanto, la condizione della destinazione della quota del TFR non si applica, ad esempio, a taluni lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura.*

“La disposizione in argomento si rende applicabile, invece, ai lavoratori dipendenti pubblici che, sulla base del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 (in G.U. n. 111 del 15 maggio 2000), hanno optato per la trasformazione dell'indennità di fine rapporto in TFR e per i quali sia stata istituita la forma pensionistica di cui all'articolo 2 dello stesso decreto”.

In tutte queste ipotesi, dunque, il contributo versato al fondo pensione, o ad una forma pensionistica individuale, è interamente deducibile, sempre nei limiti assoluti e percentuali indicati, senza alcuna necessità di una contestuale destinazione di TFR ad una forma pensionistica collettiva. Pertanto, un contributo di 5 milioni versato ad un fondo pensione diviene deducibile in capo al lavoratore dipendente “nuovo iscritto”, titolare di soli redditi di lavoro dipendente, solo se è stato destinato al fondo pensione un importo di TFR almeno pari a 2.500.000 lire, mentre l'eguale importo di contribuzione è comunque deducibile in capo al

⁵) Cfr. *il paragrafo 2.3. della circolare n. 29/E*.

lavoratore dipendente “vecchio iscritto” pur in assenza di qualsivoglia destinazione del TFR (fatto salvo, in entrambi i casi, il rispetto del limite percentuale del 12%).

2.3. Come già accennato, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, il datore di lavoro è tenuto a considerare i contributi trattenuti e versati al fondo pensione quali oneri deducibili, nei limiti previsti, soggetti alle disposizioni di cui all’art. 48, co. 2, lett. h), Tuir: essi non concorrono dunque alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed il datore di lavoro deve provvedere ad attestare, in sede di CUD, l’ammontare delle predette somme.⁶ Il Ministero delle finanze chiarisce anche che, ai fini della determinazione dell’importo da escludere dalla formazione del reddito di lavoro imponibile, fermo il limite dei 10 milioni e l’eventuale applicabilità del vincolo di destinazione del TFR, il datore di lavoro, ai fini del computo del tetto del 12% limitatamente alle somme dallo stesso trattenute, deve tener conto del reddito che eroga al proprio dipendente, al lordo del contributo a carico del datore di lavoro medesimo. Conseguenza di questa impostazione suggerita dal Ministero delle finanze è di evitare che per effetto di una pedissequa applicazione dell’art. 48, co. 2 lett. h), Tuir, s’abbassi il reddito complessivo del lavoratore dipendente cui commisurare il diritto alla deduzione e, dunque, il plafond di deducibilità a sua disposizione. Sembra importante sottolineare che l’obbligo in capo al datore di lavoro sussiste per le somme da lui trattenute; mentre qualora ai versamenti provveda direttamente il lavoratore, il datore di lavoro ha facoltà di tenerne conto in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. circ. min. n. 326/E del 23 dicembre 1997): tale ultima fattispecie potrebbe verificarsi, ad esempio, per gli ulteriori versamenti effettuati a piani di previdenza individuale, ovvero per i versamenti effettuati nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

Sul punto **la circolare n. 29/E**, al paragrafo 2.5, ha testualmente chiarito che:

“Con riferimento ai lavoratori dipendenti, la deducibilità dei contributi può continuare ad essere riconosciuta dal datore di lavoro, nonostante sia stata abrogata la disposizione contenuta nell’articolo 48, comma 2, lettera a), del Tuir. Ciò in quanto lo stesso articolo 48, comma 2, lettera h), prevede che il datore di lavoro debba escludere direttamente dal reddito di lavoro dipendente gli oneri deducibili di cui all’articolo 10 dello stesso TUIR se direttamente trattenuti (ossia se il versamento delle somme è avvenuto per il suo tramite).

“Infatti, occorre tener presente che, proprio per effetto dell’abrogazione della disposizione che statuiva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, i contributi a carico del datore di lavoro costituiscono reddito per il lavoratore. Tuttavia, il datore di lavoro trattiene l’importo dei contributi, compreso quello a carico del lavoratore, e ne effettua il versamento al fondo pensione, riconoscendo, ai sensi della citata disposizione, l’esclusione dalla formazione del reddito in sede di determinazione della base imponibile per l’effettuazione delle ritenute alla fonte.

“Naturalmente, ai fini della determinazione dell’importo da escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, il datore di lavoro tiene conto dell’ammontare del

⁶) Sul punto vedasi quanto precisato dalla **circolare n. 29/E al paragrafo 2.5.**

reddito che eroga al proprio dipendente, al lordo del contributo a carico del datore di lavoro stesso. Qualora ne sia fatta richiesta dal dipendente, il datore di lavoro può tener conto anche degli altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, appositamente comunicati dal dipendente stesso.

Pertanto, il datore di lavoro dovrà:

- 1. sommare i contributi a suo carico al reddito di lavoro dipendente, assunto al lordo degli oneri esclusi dalla formazione del reddito ai sensi della lettera h) dell'articolo 48, comma 1, del Tuir;*
- 2. calcolare il doppio della quota del TFR destinata alla forma pensionistica collettiva istituita;*
- 3. determinare il 12 per cento dell'importo di cui al punto 1 (comprensivo, quindi, dei contributi a suo carico), fino al limite assoluto di lire 10 milioni;*
- 4. riconoscere come somme che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il minore tra gli importi risultanti dai calcoli effettuati nei punti 2 e 3;*
- 5. indicare nel punto 1 del CUD il reddito di lavoro dipendente al netto dell'importo complessivo di detti contributi che non hanno concorso a formare il reddito;*
- 6. indicare nel CUD l'ammontare dei contributi dedotti e quelli che non sono stati dedotti per superamento dei limiti previsti.”*

La stessa Agenzia delle entrate con la successiva ***circolare n. 78/E del 6 agosto 2001*** ha ulteriormente precisato che *“in applicazione delle regole generali di determinazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, il sostituto d'imposta deve far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi a suo carico relativi alle retribuzioni del periodo d'imposta di riferimento (entro il 12 gennaio dell'anno successivo sempreché riferite all'anno precedente) e riconoscere come onere deducibile l'importo complessivo dei contributi trattenuti (comprendendo anche quelli a carico del lavoratore) nel limite del doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite e, comunque, entro il 12 per cento del reddito di lavoro dipendente assunto al lordo dei contributi e fino al limite massimo di lire 10 milioni (salva la disciplina transitoria prevista per i vecchi iscritti)”*.

Inoltre, sempre ***la circolare n. 78/E***, al paragrafo 1, sottolinea che il diritto alla deducibilità dei contributi deve essere riconosciuto dal datore di lavoro (ripartito su ciascuno dei periodi di paga, oppure all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio) indipendentemente dalla data in cui i contributi relativi ad un periodo d'imposta vengano effettivamente versati al fondo pensione (o, s'aggiunga, indipendente dalla data di approvazione del bilancio nel quale risulti l'accantonamento al fondo interno).

2.4. Per il datore di lavoro, il contributo versato è interamente deducibile dal reddito d'impresa, senza i limiti precedentemente vigenti, fermo restando che ai fini previdenziali il

contributo a carico del datore di lavoro, pur se eccedente i limiti di deducibilità in capo al lavoratore, resta soggetto alla contribuzione di solidarietà prevista dall'art. 12 del d.lgs. 124/1993 (allo stato 10%).

Ciò è espressamente riconosciuto dalla *circolare n. 29/E* che, al paragrafo 2.9.2., ha osservato che: *“l'intero importo di tali contributi costituirà costo per lavoro dipendente integralmente deducibile, coerentemente con il principio che ciò che il dipendente riceve, direttamente o indirettamente, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, anche i contributi, costituisce reddito di lavoro dipendente. Infatti, detti contributi per il lavoratore dipendente concorrono a formare il plafond deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir.”*, soggiungendo *“con riferimento ai fondi di previdenza “interni” del personale dipendente”* che *“l'articolo 1, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 47 ha sostituito il testo dell'articolo 70, comma 1, del Tuir. Tale disposizione prevede la deducibilità degli accantonamenti ai predetti fondi, nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, a condizione che essi siano istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del cod. civ. e siano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. A tal fine, oltre ad indicare nel bilancio il saldo e la quota accantonata e le eventuali utilizzazioni nell'esercizio, è, altresì, necessario che nei registri obbligatori per i lavoratori dipendenti (es.: libro paga o libro matricola) o, eventualmente, in analoghi documenti contabili sostitutivi, siano iscritti gli accantonamenti imputabili a ciascun lavoratore dipendente”*.

2.5. Infine, avuto riguardo alla destinazione di quote di TFR al fondo pensione, questa continua ad essere non rilevante da un punto vista tributario in virtù del disposto del secondo periodo del quarto comma dell'art. 17 Tuir, introdotto dall'art. 1, co. 1 lett. b), del d.lgs. n. 47/2000. E' opportuno tuttavia notare che, a differenza della disposizione precedentemente applicabile contenuta nell'art. 13, co. 1, d.lgs. n. 124/1993 (abrogata dall'art. 3, co. 1 lett. c), del d.lgs. n. 47/2000), il nuovo art. 17, co. 4, Tuir consente di destinare a fondo pensione in esenzione d'imposta (non considerandola anticipazione) non solo la quota di accantonamento annuale di TFR, bensì anche quote pregresse. Laddove con la destinazione di quote pregresse dovessero essere trasferite al fondo componenti di rivalutazione del TFR che abbiano subito l'imposizione sostitutiva di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 47, tali componenti non dovranno più essere assoggettati a tassazione al momento di erogazione della prestazione previdenziale.

È di tutta evidenza che la descritta neutralità fiscale dei trasferimenti di TFR alle forme pensionistiche complementari opera anche nell'ipotesi in cui tale trasferimento avvenga a beneficio di “vecchi iscritti”.

3. LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER I “VECCHI ISCRITTI”

3.1. Il d.lgs. n. 47/2000 ha introdotto importanti modifiche, palesemente non migliorative, relativamente ai c.d. “vecchi iscritti”. E’ ben noto che la previgente legislazione – nel più esteso rispetto della posizione previdenziale in essere alla data di entrata in vigore della disciplina in materia di previdenza complementare, come prescritto dall’originaria norma di delega di cui alla l. 23 ottobre 1992, n. 421 - era certamente assai liberale nei confronti dei “vecchi iscritti”, consentendo loro la deduzione dei contributi versati a fondi pensione in assenza di tetti percentuali o assoluti. Con l’introduzione della nuova disciplina sono stati estesi i limiti di deducibilità anche ai “vecchi iscritti”, fermi restando, tuttavia, alcuni tratti di differenziazione rispetto a quanto previsto per i “nuovi iscritti” al fine di salvaguardarne taluni residuali diritti quesiti.

In particolare, secondo quanto si è già accennato in precedenza, la lett. *e-bis*) dell’art. 10 Tuir, come modificata dall’art. 1, co. 1 lett. *a*), del d.lgs. n. 47/2000, esclude per i “vecchi iscritti” titolari di redditi di lavoro dipendente la condizione di versamento del TFR al fine di beneficiare della deduzione fiscale. Ne consegue che i “vecchi iscritti” possono liberamente disporre del proprio *plafond* di deducibilità, mediante contributi a forme pensionistiche complementari o individuali, senza necessità di dover destinare il TFR volta per volta maturato. In proposito, è opportuno ricordare che la qualifica di “vecchio iscritto” è uno *status* personale del lavoratore che questi conserva anche all’esito del trasferimento della posizione previdenziale ad un altro fondo pensione, anche “nuovo”, o ad una forma di previdenza individuale, purché permanga continuità della posizione e non ne intervenga il riscatto.

Inoltre, l’art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 47/2000 (su cui vedasi anche il decreto ministeriale di attuazione 13 dicembre 2000) prevede che, seppure solamente per un periodo transitorio di cinque anni (fino al 31 dicembre 2005), il limite assoluto di deducibilità dei contributi per i “vecchi iscritti”, fermo restando il tetto percentuale del 12% del reddito, sia pari al maggior ammontare tra i dieci milioni (previsti a regime) e l’importo dei contributi effettivamente versati, e dedotti, nell’anno 1999. Ai fini della determinazione del suddetto limite occorre computare l’ammontare complessivo dei contributi versati nel corso del predetto anno 1999 (in ossequio, dunque, al principio di cassa), sia da parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore, avendo ben presente, tuttavia, che, come ricordato, resta comunque fermo il limite percentuale del 12% del reddito complessivo. Non sembra possibile considerare come contributo versato nel 1999, ai fini della determinazione del limite di deducibilità per il periodo transitorio, l’eventuale individuazione della posizione previdenziale (il c.d. “zainetto”) che sia avvenuta nel corso del 1999 in sede di trasformazione del regime del fondo di appartenenza: si tratta, in quel caso, del consolidamento di una posizione esistente (fiscalmente neutro, secondo i principi desumibili dall’art. 13, co. 13, del d.lgs. 124/1993, come modificato dall’art. 3, co. 1 lett. *c*), del d.lgs. 124/1993), non già di un flusso di finanziamento al fondo ad incremento della posizione (che costituirebbe, appunto, il contributo).

Quanto da ultimo evidenziato comporta, sia detto per inciso, che anche in futuro processi di trasformazione di regimi tuttora a prestazione definita in forme a contribuzione definita (con conseguente individuazione di “zainetti” individuali) avverrà in neutralità fiscale, unicamente rilevando il termine del 31 dicembre 2000 quale spartiacque per un diverso regime di tassazione della prestazione percepita in capitale per la parte di “zainetto” riferita all’anzianità sino a tale data e le successive.

3.2. Appare utile infine ricordare che, sulla scia di quanto indicato nel decreto ministeriale di attuazione 13 dicembre 2000, al paragrafo 2.11 della **circolare n. 29/E** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: *“ai fini della determinazione dei contributi versati nel 1999, si fa riferimento all’ammontare dei contributi effettivamente versati in detto anno (sia quelli a carico del datore di lavoro che quelli a carico del dipendente) e riferibili ad una annualità di iscrizione, anche se diversa dal 1999 (in pratica, 12 mesi anche se relativi a due anni diversi)”*. Ciò significa che, ad esempio, nel caso di versamento a gennaio 1999 del contributo relativo al dicembre 1998 tale importo concorre a determinare il maggior *plafond* di deducibilità dei vecchi iscritti; di converso, e reciprocamente, nel caso di versamento a gennaio 2000 del contributo relativo a dicembre 1999, esso non concorre alla formazione del maggior *plafond* di deducibilità dei vecchi iscritti.

Si segnala tuttavia che, stante la sussistenza di perduranti dubbi applicativi relativi alla corretta determinazione della quota di contribuzione versata nell’anno 1999, in talune particolari fattispecie, l’Associazione ha rivolto apposito quesito all’Agenzia delle Entrate.

4. LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO.

Nella prospettiva di ampliamento della platea dei destinatari dei benefici fiscali derivanti dalla partecipazione a forme di previdenza complementare (si è già detto dell’estensione del beneficio ai titolari di redditi non di lavoro), il d.lgs. n. 47/2000 interviene altresì a stabilire che sono deducibili dal reddito complessivo anche i contributi e premi versati non già nell’interesse proprio bensì nell’interesse di familiari a carico, tali essendo quelli indicati all’art. 12 Tuir (in linea generale, familiari con reddito complessivo non superiore a 5.500.000 lire).

Questi importi concorrono con i contributi versati nell’interesse proprio ai fini della determinazione del limite di deducibilità (10 milioni entro il limite del 12% del reddito complessivo), fermo restando che, nell’ipotesi in cui il familiare a carico sia comunque titolare di redditi, la deduzione spetta in primo luogo in capo all’interessato (senza ovviamente tener conto del limite percentuale del 12%) e, per la differenza che non trovi capienza nell’ammontare di tali redditi, in capo al *pater familias*. Per quest’ultimo, avuto riguardo ai versamenti effettuati nell’interesse dei familiari a carico, la deduzione spetta comunque senza tener conto della condizione della destinazione del TFR. Ad esempio se un soggetto fiscalmente a carico, con un reddito complessivo di 3 milioni di lire, versa ad una

forma pensionistica complementare un contributo di 5 milioni di lire, la deduzione spetta allo stesso nei limiti di capienza del reddito (e, dunque, per 3 milioni), mentre spetta al *pater familias* per l'importo residuo (i rimanenti 2 milioni).⁷

⁷) Cfr. anche *il paragrafo 2.7. della circolare n. 29/E.*

- II -

I NUOVI REGIMI FISCALI DEI FONDI PENSIONE.

5. **PREMESSA.**

Il Capo II del d.lgs. n. 47/2000, intitolato “*Disciplina della gestione del risparmio previdenziale*”, interviene ad operare una profonda revisione del trattamento tributario cui sono soggette le forme pensionistiche complementari, introducendo un sistema di tassazione, cosiddetto “per maturazione”, che ricalca quello già in vigore per le gestioni collettive ed individuali sulla base del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Il meccanismo di base che viene accolto con la nuova normativa è la tassazione del risultato di gestione, determinato, come si vedrà, secondo applicazione del principio di competenza con imputazione, in somma algebrica, dei proventi e delle perdite maturate nel periodo d'imposta. Novità rispetto al regime delle gestioni collettive o individuali è la più bassa aliquota fiscale applicabile, ridotta dal 12,50% all'11%.

La disciplina, tuttavia, ispirata in linea di principio ai criteri suddetti, si articola poi secondo diverse modalità in considerazione dei diversi meccanismi di capitalizzazione che possono essere adottati dai fondi pensione (a contribuzione definita, ovvero a prestazioni definite) e delle diverse tipologie dei c.d. “vecchi” fondi pensione, preesistenti al 15 novembre 1992 (capitalizzazione con gestione diretta, capitalizzazione di tipo assicurativo, prestazioni definite, gestioni immobiliari). Data l'ampia varietà dei fenomeni, sarebbe stata impresa ardua, se non impossibile, consolidare la disciplina in un'unica disposizione che sostituisse l'art. 14 del d.lgs. n. 124/1993, e di tale difficoltà ha dato conto anche la *relazione illustrativa* del nuovo provvedimento legislativo.

In effetti, anche a fini di chiarezza espositiva, conviene articolare l'analisi per *tipologia di gestione* piuttosto che per tipologia di forma previdenziale complementare, tenendo conto che per effetto dei rinvii fatti dalla norma specificamente attinente ai “vecchi” fondi pensione la disciplina normativa riguardante la gestione finanziaria dei fondi a contribuzione definita si presenta sostanzialmente uniforme con riferimento sia alle “nuove” che alle “vecchie” forme pensionistiche complementari.

6. **IL DISEGNO NORMATIVO.**

Com'è noto, la disciplina precedentemente in vigore per la tassazione delle forme di previdenza complementare prevedeva, all'art. 14 del d.lgs. n. 124/1993, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura fissa di Lire 10 milioni (5 milioni

per i primi cinque periodi di imposta dalla costituzione del fondo)⁸. A tale imposizione sostitutiva si aggiungeva l'applicazione delle dovute ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione, ritenute che dovevano intendersi, sempre e comunque allorché applicate nei confronti dei fondi pensione, a titolo d'imposta. Nessuna imposizione era invece applicata sui redditi diversi di natura finanziaria (le plusvalenze), rimanendo questi soggetti all'imposizione sostitutiva in misura fissa di cui prima si diceva (a conferma di ciò si veda anche la risoluzione del Ministero delle finanze n. 15/E del 15 febbraio 2000).

Questo regime non ha subito variazioni all'esito dell'entrata in vigore della riforma della tassazione dei redditi di capitale (il già citato d.lgs. n. 461/1997), la quale, pur intervenendo sul regime fiscale degli organismi di investimento collettivo (attraverso, appunto, l'introduzione della tassazione del risultato di gestione), in virtù dei circoscritti confini disegnati dalla legge di delega, non poteva intervenire sui fondi pensione, seppur questi, al di là della finalità previdenziale sottostante, operino nell'investimento delle proprie risorse (e nella generazione del proprio reddito) con caratteristiche molto simili ai suddetti investitori istituzionali.

La norma di delega contenuta nell'art. 3 della l. 13 maggio 1999, n. 133 (in particolare, la lett. *b*) del secondo comma) ha indicato, come principio direttivo per il riordino del regime fiscale dei fondi pensione, l'uniformazione ai criteri di tassazione già previsti per gli organismi di investimento collettivo del risparmio.

In via di attuazione, in sostituzione del previgente art. 14 del d.lgs. n. 124/1993, sono stati introdotti gli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater*, che in particolare disciplinano il regime tributario dei fondi pensione a contribuzione definita (art. 14), di quelli a prestazioni definite (art. 14-*bis*), di quelli che detengono immobili (art. 14-*ter*) e dei "vecchi" fondi pensione (art. 14-*quater*). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 47/2000, dopo aver appunto introdotto il nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/1993, reca una serie di disposizioni tese, in generale, a rendere il fondo pensione un soggetto "lordista" (ovverosia destinatario di quelle disposizioni, di cui al d.lgs. n. 239/1996, ai sensi delle quali il soggetto non subisce ritenute o imposte sostitutive su determinati redditi di capitale), così da consentire la corretta determinazione del risultato di gestione maturato cui poi applicare l'imposta.

7. I FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA.

La base imponibile cui s'applica l'imposta sostitutiva è costituita dal risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta (art. 14 del d.lgs. n. 124/1993, a cui - per i "vecchi" fondi - rinvia il comma 1 dell'art. 14-*quater*). Si addivene alla determinazione del risultato netto maturato mediante la differenza tra il valore del patrimonio netto del fondo pensione al

⁸) Per più ampi ragguagli cfr. *il paragrafo 3.1. della circolare n. 29/E.*

termine di ciascun anno solare (al lordo dell'imposta sostitutiva medesima) ed il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno. In particolare, come precisato dalla **circolare n. 29/E**, *“ai fini del calcolo della base imponibile, la predetta disposizione ha previsto che il risultato della gestione è pari alla differenza tra:*

- *il valore del patrimonio netto del fondo alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;*
- *e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.*

“In sostanza, ai fini della determinazione del risultato di gestione, il valore del patrimonio netto del fondo al termine di ciascun anno (intendendo per tale l'ultimo giorno dell'anno di mercato aperto) è aumentato e diminuito delle somme che nel corso dell'anno hanno decrementato e aumentato detto patrimonio in dipendenza di vicende che attengono ai rapporti con gli iscritti al fondo stesso. Vengono, quindi, ad essere sterilizzate tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo.”

Il risultato ottenuto dalla differenza fra il valore del patrimonio netto al termine e all'inizio di ciascun anno solare, prima di essere assoggettato ad imposta, va depurato anche dei movimenti patrimoniali che hanno interessato il fondo e degli elementi reddituali che, in virtù dell'applicazione di ritenute o imposte sostitutive o in virtù di particolari regimi di esenzione, sono stati già assoggettati a tassazione ovvero non devono scontare alcun carico tributario. Pertanto, il patrimonio netto di fine anno deve essere, per un verso, incrementato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche complementari; per altro verso, invece, deve essere diminuito dei contributi versati (da considerarsi - si ritiene - per il loro ammontare lordo, comprensivo anche delle eventuali quote destinate alla copertura di spese), delle somme ricevute da altre forme pensionistiche (all'esito di trasferimento di posizioni), dei redditi soggetti a ritenuta (le quali ritenute, laddove applicate, sono a titolo d'imposta ai sensi del terzo comma del nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/1993), dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, nonché dei proventi maturati derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva. Con riguardo ai proventi soggetti a ritenuta, esenti o non soggetti ad imposta, va ricordato che **la circolare n. 29/E** ha precisato che *“l'esclusione dalla formazione del risultato di gestione ... deve essere limitata ai soli redditi di capitale di cui all'articolo 41 del TUIR e non si estende alle eventuali plusvalenze derivanti da negoziazioni o da rimborso, che, pertanto, dovranno concorrere a formare il risultato netto, così come le relative minusvalenze”*.

Attraverso i suddetti aggiustamenti, al di là delle correzioni patrimoniali necessarie per determinare il reddito maturato nell'esercizio, si evitano duplicazioni di imposta con riguardo agli elementi di reddito già assoggettati a tassazione (perché soggetti a ritenuta che, come

detto, deve sempre intendersi a titolo di imposta, o perché già soggetti ad imposizione sostitutiva), e si consente al fondo di godere dei medesimi benefici, in termini di esenzione dall'imposta, di cui avrebbero goduto gli iscritti se avessero direttamente percepito i proventi.

Laddove il risultato di gestione sia negativo, l'importo può essere portato in deduzione dei risultati di gestione dei periodi d'imposta successivi, nei limiti di capienza dei singoli esercizi⁹. L'art. 3 del d.lgs. n. 168/2001, integrando il disposto del secondo comma dell'art. 14 del d.lgs. n. 124/1993, ha disciplinato l'ipotesi in cui si addivenga allo scioglimento del fondo pensione in presenza di un risultato negativo che non abbia ancora trovato capienza in successivi risultati positivi. In tal caso il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscano la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare (collettiva o individuale) un'apposita certificazione attestante l'importo del credito di imposta spettante all'iscritto nella forma di previdenza destinataria della posizione individuale. Detto credito può essere portato in diminuzione dei risultati netti positivi maturati nei periodi d'imposta successivi.

Va ricordato, inoltre, che il citato art. 14 del d.lgs. n. 124/1993 prevede che il valore del patrimonio all'inizio e alla fine di ciascun anno sia desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio stesso. Va fondatamente ritenuto che per i nuovi fondi pensione il menzionato prospetto sia quello di cui alla deliberazione Covip 17 giugno 1998 di approvazione dello schema di bilancio dei fondi pensione¹⁰; rimane da verificare se i vecchi fondi, che, allo stato, non sono tenuti all'applicazione del richiamato schema di bilancio, debbano comunque d'ora in poi redigere un prospetto, in funzione esclusivamente fiscale. Questa sembra, in effetti, la soluzione più ragionevole e ad essa si suggerisce di far riferimento, ove espressamente non intervengano contrarie indicazioni dall'Amministrazione.

Mette conto, infine, di segnalare che la più volte citata **circolare n. 29/E** si occupa anche del problema della residenza dei fondi pensione, nonché dell'applicabilità nei loro confronti delle norme convenzionali contro le doppie imposizioni, rilevando testualmente quanto segue:

“Va, infine, precisato che ai fondi pensione si applicano le norme contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

“Tali norme, infatti, al fine di determinare la residenza dei vari soggetti nei singoli Stati contraenti, fanno sostanzialmente rinvio ai criteri adottati nella legislazione di ogni Paese e alla circostanza che i soggetti risultino assoggettati ad imposta in uno Stato a motivo del domicilio, della residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. In merito alla residenza ai fini fiscali in Italia dei fondi pensione si ritiene che ad essi possa applicarsi l'articolo 87, comma 3, del TUIR. Tale articolo prevede, infatti, che siano considerati residenti “ai fini delle imposte sui redditi” le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Tutti i predetti criteri sembrano applicabili, in linea generale ai fondi pensione.

⁹) **La circolare n. 29/E** nel confermare ciò avverte che il risultato negativo “deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo”.

¹⁰) In questo senso è anche **la circolare n. 29/E al paragrafo 3.2.1.**

“In merito alla residenza ai fini fiscali in Italia dei fondi pensione si ritiene che ad essi possa applicarsi l’articolo 87, comma 3, del TUIR. Tale norma prevede, infatti, che sono considerati residenti “ai fini delle imposte sui redditi” le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Tutti i predetti criteri sembrano applicabili, in linea generale ai fondi pensione.

“Quanto al requisito dell’assoggettamento ad imposta nello Stato italiano (“liable to taxation” nei testi di convenzione in lingua inglese), si ritiene che lo stesso sia pienamente soddisfatto alla luce delle modalità di tassazione dei fondi pensione previsti dal legislatore. Infatti, l’articolo 14 d.lgs. n. 124, nel testo sostituito dall’articolo 5 del d.lgs. n. 47, dispone che gli stessi sono soggetti ad imposta sostitutiva “delle imposte sui redditi” applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.

“Anche l’imposta sostitutiva deve essere considerata come rientrante nell’ambito applicativo dei trattati per evitare le doppie imposizioni dal momento che essa rientra pienamente nel sistema generale dell’imposizione diretta dei redditi vigente in Italia.

“D’altra parte le Convenzioni prevedono esplicitamente che le disposizioni in esse contenute si applicano anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

“La scelta di operare l’imposizione del reddito conseguito dalla gestione del fondo con un’imposta sostitutiva, assolta dal fondo stesso, rappresenta una scelta di opportunità politica e amministrativa che rientra nella potestà impositiva dello Stato italiano e tale circostanza non può porre i fondi fuori dell’ambito applicativo delle disposizioni convenzionali”.

7.1. REDDITI CHE CONCORRONO O CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL RISULTATO DI GESTIONE DEI FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA.

Pare opportuno, a questo punto, esaminare più analiticamente quali siano i redditi che concorrono a formare il risultato di gestione e quali, invece, siano quelli che non concorrono a formare il predetto risultato per via del regime di esenzione o della previa applicazione del tributo¹¹.

7.1.1. In considerazione della natura prettamente finanziaria degli investimenti del fondo pensione, i redditi ritraibili da tali investimenti potranno rientrare tra i redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell’art. 81 Tuir, oppure tra i redditi di capitale.

Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria, il loro confluire nel risultato di gestione farà venir meno l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 461/1997: in questo senso è esplicito il primo comma del nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/1993, allorché stabilisce che l’imposta ivi prevista è “sostitutiva delle imposte sui redditi”.

¹¹⁾ Su tale argomento può anche consultarsi *il paragrafo 3.2.1. della circolare n. 29/E.*

Per quanto riguarda i redditi di capitale, concorrono a formare il risultato di gestione tutti i proventi per i quali è stata esclusa espressamente l'applicabilità della ritenuta o dell'imposta sostitutiva a cui sarebbero stati altrimenti soggetti (e a cui sono stati soggetti fino al 1° gennaio 2001, data da cui hanno effetto le disposizioni del d.lgs. n. 47/2000).

In particolare, tenuto conto che all'esito del disposto del comma 2, lett. a), dell'art. 5 del d.lgs. n. 47/2000, i fondi pensione non risultano più essere tra i soggetti passivi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 239/1996, concorrono a formare il risultato di gestione gli interessi e gli altri proventi derivanti dai seguenti titoli:

- a) obbligazioni (e titoli similari) emessi da banche, società quotate su mercati regolamentati italiani, enti pubblici trasformati in società per azioni in virtù di disposizioni di legge, aventi una scadenza pari o superiore ai 18 mesi (continua, però, ad applicarsi la ritenuta del 12,50% per gli interessi e i proventi relativi alle cambiali finanziarie, per il combinato disposto dell'art. 26, co. 1, d.P.R. n. 600/1973 con l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 239/1996);
- b) titoli indicati nell'art. 31 del d.P.R. n. 601/1973 (emessi dallo Stato o da enti locali) e equiparati (emessi da enti o organismi internazionali), qualunque sia la scadenza;
- c) titoli emessi da soggetti non residenti, aventi una scadenza pari o superiore ai 18 mesi.

Ugualmente, concorrono a formare il risultato di gestione i seguenti redditi di capitale, in quanto non più soggetti a prelievo:

- a) interessi e altri proventi dei conti correnti postali e bancari (continua invece ad applicarsi la ritenuta del 27% sui proventi dei certificati di deposito ai sensi dell'art. 26, co. 2, d.P.R. n. 600/1973);
- b) proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e prestito titoli (i quali però restano assoggettati alla ritenuta del 27% allorché gli interessi e i proventi dei titoli sottostanti sarebbero assoggettati alla ritenuta del 27% nei confronti dei fondi pensione);
- c) proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati collocati in Italia (fermo restando che ove detti OICR non siano collocati in Italia, i relativi proventi concorrono comunque alla formazione del risultato di gestione);
- d) utili derivanti dalla partecipazione in società o enti soggetti ad Irpeg e, in via generale, dividendi relativi ad azioni italiane o estere, quale che sia la dimensione della partecipazione e quale che sia il tipo di azione relativamente alla quale il dividendo viene percepito (anche se azione di risparmio).

7.1.2. Non concorrono invece alla formazione del risultato di gestione i redditi di capitale per i quali è prevista, in via generale, una ritenuta con aliquota superiore rispetto all'ordinario 12,50%, e quelli per i quali è stato mantenuto il regime di ritenuta o imposta sostitutiva. Si tratta di redditi ritraibili dai seguenti tipi di investimento:

- a) obbligazioni e titoli simili emessi da società residenti, diverse dalle banche, con azioni non quotate su mercati regolamentati italiani;
- b) obbligazioni e titoli simili aventi scadenza inferiore ai 18 mesi, ovunque emessi;
- c) cambiali finanziarie, da chiunque emesse;
- d) certificati di deposito;
- e) titoli atipici;
- f) operazioni di pronti contro termine e prestito titoli, allorché i titoli sottostanti sarebbero assoggettati alla ritenuta del 27% nei confronti del fondo pensione.

7.1.3. In conseguenza delle novità introdotte dall'art. 3, co. 1 lett. a), del d.lgs. n. 168/2001, concorrono altresì a formare il risultato di gestione i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed ai c.d. "fondi lussemburghesi storici". Il primo comma dell'art. 14 del d.lgs. n. 124/1993, infatti, ora dispone che "*i proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta*". Attraverso questo meccanismo di credito d'imposta si intende neutralizzare gli effetti della tassazione a monte che il fondo pensione ha subito a causa dell'applicazione, da parte della società di gestione dell'organismo di investimento collettivo, dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, così evitando una doppia imposizione dei proventi che altrimenti si verificherebbe.

È bene ricordare che, prima delle modifiche intervenute con il già richiamato d.lgs. n. 168/2001, i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio erano invece esclusi dalla determinazione del risultato netto di gestione del fondo pensione, con la conseguenza che detti proventi rimanevano così unicamente e definitivamente assoggettati a tassazione in capo all'organismo di investimento collettivo del risparmio con l'aliquota per gli stessi prevista del 12,50 per cento, più elevata rispetto all'aliquota prevista in via ordinaria per i fondi pensione (11 per cento), il che rischiava di provocare un indebito fattore fiscale di distorsione nell'allocazione delle risorse di investimento dei fondi pensione medesimi.

Quello appena descritto è il trattamento dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, mentre il legislatore nulla dispone espressamente per l'ipotesi in cui dalla suddetta partecipazione derivi una perdita. Sembra indubbio, tuttavia, non essendovi più l'espressa esclusione dalla determinazione del risultato netto di gestione che si riscontrava nella prima formulazione del d. lgs. n. 47/2000 e in considerazione della globalità della valutazione del patrimonio del fondo pensione (fatta eccezione per quei cespiti espressamente indicati dalla legge), che l'esito, positivo o negativo che sia, della partecipazione del fondo pensione ad organismi di investimento collettivo del

risparmio debba comunque concorrere a determinare la base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva dell'11%. Gli investimenti del fondo pensione in organismi di investimento collettivo del risparmio compongono infatti il patrimonio del fondo pensione e ne determinano la valorizzazione. Pertanto, se da tale investimento derivi un incremento del valore della quota di partecipazione, tale maggior valore aumenta il patrimonio netto di riferimento (salvo l'applicazione del credito d'imposta per neutralizzare gli effetti della tassazione del fondo comune d'investimento); se, viceversa, ne derivi un decremento del valore della quota, questo diminuisce il patrimonio netto del fondo pensione, diminuzione che riduce conseguentemente il risultato netto di gestione cui applicare l'imposta sostitutiva. Accede a questa impostazione anche *la circolare n. 78/E, al paragrafo 3*.

7.1.4. Infine, il quarto comma del nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/1993 stabilisce che il fondo pensione assoggetti ad imposta sostitutiva i redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato di gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva. La disposizione, pur non chiarissima, deve probabilmente intendersi faccia riferimento alle ipotesi in cui la ritenuta o l'imposta sostitutiva, generalmente applicabile da un intermediario che intervenga nel pagamento del provento, non sia stata in concreto applicata giacchè nel pagamento del provento non è intervenuto alcun intermediario (è il caso, ad esempio, dei "vecchi" fondi pensione, di cui all'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 124/1993, privi di banca depositaria che effettuano investimenti all'estero).

7.2. L'ALIQUOTA E IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA.

Una volta determinata la base imponibile (risultato di gestione) secondo le modalità già descritte, l'imposta è calcolata mediante applicazione dell'aliquota dell'11%, (ridotta rispetto all'ordinaria aliquota del 12,50% propria dei redditi di natura finanziaria. Tale riduzione di aliquota corrisponde a quanto indicato, seppur solo in termini di possibilità, dall'art. 3, co. 2 lett. a), della legge di delega (l. n. 133/1999). Le Commissioni parlamentari competenti a rilasciare il previsto, obbligatorio ma non vincolante, parere sullo schema di decreto legislativo avevano invitato il Governo a valutare la possibilità di introdurre un'aliquota ancora più bassa, 6,25%, possibilità che il Governo, come illustrato nella Relazione di accompagnamento, ha ritenuto di non far propria, in considerazione del vincolo di invarianza di gettito imposto dalla legge delega medesima.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio di ciascun anno, secondo le modalità previste dal capo III del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, quindi con l'utilizzo del modello F24. Inoltre, come precisato dalla *circolare n. 29/E*, "*il fondo pensione può utilizzare, fino a compensazione dell'imposta dovuta, i versamenti a titolo di IRPEG e di ILOR per gli anni 1993 e 1994 e di imposta sostitutiva del 15 per cento, non ancora del tutto utilizzati e che risultano dalla dichiarazione del fondo pensione relativa all'imposta sostitutiva per l'anno 2000*".

E' opportuno notare che, seppure è vero che ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva il calcolo debba essere effettuato puntualmente facendo riferimento al valore del patrimonio netto del fondo pensione al 31 dicembre, l'amministrazione del fondo deve comunque prevedere un meccanismo di valorizzazione dell'imposta (e dunque del patrimonio) di carattere continuativo per consentire di determinare correttamente il valore della posizione individuale ogni qual volta ciò occorra (ad esempio, in ipotesi di riscatto della posizione individuale o di trasferimento della medesima). Si noti che *la circolare n. 78/E* indica come giorni di valorizzazione del patrimonio netto destinato alle prestazioni (e, dunque, del valore unitario delle quote) almeno le giornate di fine mese, ferma restando la possibilità per il fondo di effettuare la valorizzazione anche con maggior frequenza.

7.3. LA C.D. GESTIONE MULTICOMPARTO.

Ai fini dell'impostazione di tale questione deve tenersi conto che:

- a) il fondo pensione è soggettivamente unitario agli effetti sia civilistici che fiscali;
- b) nel decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, è detto che "il fondo pensione può individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato" (art. 3, comma 4);
- c) nella già citata deliberazione Covip del 17 giugno 1998 si afferma che "gli oneri e i proventi comuni ... a diversi comparti devono essere imputati ... al comparto di pertinenza per l'intero importo" (par. 1.6.2).

Alla luce di quanto precede si ritiene che l'imposta sostitutiva debba essere calcolata con riferimento a ciascun comparto o linea di investimento e versata unitariamente dal soggetto fondo pensione. L'ammontare dell'imposta, inoltre, nella contabilità del fondo pensione, va distintamente imputata a ciascun comparto per la quota di rispettiva pertinenza.

Da ciò discende altresì che nell'ipotesi di contemporaneo risultato positivo di un comparto e di risultato negativo di un altro comparto in un medesimo periodo d'imposta, l'imposta sostitutiva da versare dal soggetto fondo pensione non possa che esser pari alla somma algebrica degli ammontari che risultano dall'aver contabilmente accreditato il comparto in utile della relativa plusvalenza (addebitando l'imposta di competenza), e addebitato il comparto in perdita della relativa minusvalenza (accreditando, simmetricamente, l'imposta di competenza).

Vale la pena di rilevare, per completezza, che tale impostazione risulta confermata, oltre che dal decreto correttivo 12 aprile 2001, n. 168,¹² anche dalla *circolare n. 29/E*, che, al paragrafo 3.2.1., osserva che "*il risultato negativo può essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in*

¹²) L'art. 3, lett. b) del d.lgs. n. 168 dispone, infatti, che al comma 2 dell'art. 14 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.*"

diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

“Diversamente, qualora l'imposta riguardasse il fondo pensione e non la singola linea d'investimento alla quale l'iscritto ha aderito, si verrebbe a creare un'ingiustificata compensazione di risultati economici fra diverse linee di investimento, con la illogica conseguenza che un partecipante ad una linea che ha realizzato un risultato negativo potrebbe vedersi addebitata un'imposta di competenza di un'altra linea di investimento”.

8. I FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA.

8.1. LA DISCIPLINA DELL'ART. 14-BIS PER I NUOVI FONDI.

Per i fondi a prestazione definita, il meccanismo di determinazione della base imponibile è adattato alla peculiarità della fattispecie, con la disposizione contenuta nel nuovo art. 14-bis del d.lgs. n. 124/1993¹³.

L'imposta sostitutiva è calcolata applicando l'aliquota (11%) alla differenza tra il valore attuale della rendita (prestazione definita) in corso di costituzione al termine di ciascun anno solare (ovvero alla data di accesso alla prestazione pensionistica), diminuito dei contributi (premi) versati nell'anno, e il valore attuale della medesima rendita all'inizio dell'anno. In questo modo si ottiene il risultato di gestione attraverso il computo, secondo gli opportuni criteri attuariali, dell'aumento (o della diminuzione) di valore della rendita tra l'inizio e la fine del periodo d'imposta. Anche in questo caso, laddove il risultato di gestione sia negativo, questo può essere portato in deduzione del risultato di gestione nei successivi periodi d'imposta.

Tale meccanismo di calcolo dell'imposta sostitutiva ha formato oggetto di ampia disamina da parte dell'Agenzia delle entrate nella più volte citata **circolare n. 29/E**. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha osservato che *“il valore attuale di una rendita vitalizia corrisponde al capitale costitutivo della rendita stessa, cioè all'importo (premio unico) che un individuo dovrebbe versare ad una compagnia di assicurazione per garantirsi l'erogazione di un determinato importo annuo di rendita a decorrere da una certa epoca e finché è in vita.*

“Tale valore attuale (capitale costitutivo della rendita) equivale attuarialmente alle rate di rendita che un assicurato di età x comincerà a riscuotere tra n anni ($n = 0$ per le rendite vitalizie immediate, che decorrono cioè immediatamente a seguito del pagamento del premio unico) e finché sarà in vita; detto valore dipende sia dall'elemento finanziario (tasso di interesse garantito riconosciuto alla rendita), che costituisce il rendimento finanziario, sia

¹³) Su cui vedasi **il paragrafo 3.2.2. della circolare n. 29/E**.

dall'elemento demografico (in base alla tavola demografica, che esprime la legge di sopravvivenza).

“Con riguardo alla determinazione del valore attuale della rendita, si osserva che le imprese attribuiscono i rendimenti maturati dalla gestione soltanto in occasione delle ricorrenze annuali delle polizze che, con riferimento al portafoglio di una singola compagnia, possono cadere in qualsiasi giorno dell'anno.

“Soltanto a tali epoche è, pertanto, possibile determinare “il valore attuale della rendita in via di costituzione” riferito alla prestazione assicurata rivalutata, cioè comprensiva del rendimento annuale attribuito dalla compagnia all'assicurato.

“Si osserva che, poiché al termine dell'anno solare le imprese possono effettuare soltanto una stima del valore delle singole polizze - così come avviene, ad esempio, in chiusura di esercizio con il calcolo delle riserve tecniche del portafoglio delle assicurazioni vita - in quanto non hanno tutti gli elementi necessari per determinare il loro valore effettivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva rileverà soltanto il valore effettivo della rivalutazione riconosciuta all'anniversario precedente.

“In concreto, occorrerà assumere la differenza tra il valore attuale della rendita rivalutata alla data della ricorrenza annuale della polizza, determinato tenendo conto anche dei premi versati nell'anno a decorrere dall'ultima ricorrenza, diminuito dei premi versati nell'anno stesso, e il valore attuale della rendita calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale della polizza (al netto dell'imposta sostitutiva applicata).

“Tuttavia, nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

“Nel caso in cui la differenza in argomento sia negativa, in quanto il valore attuale della rendita, diminuito dei premi versati, è inferiore al precedente valore attuale (ipotesi questa che verosimilmente potrà verificarsi nei primi anni di vita della polizza), tale risultato negativo va computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali, per l'intero importo che trova in essi capienza.”

Anche per quanto riguarda i fondi a prestazione definita, il richiamo operato dall'ultimo periodo del primo comma del nuovo art. 14-bis del d.lgs. n. 124/1993 estende anche ad essi le medesime disposizioni sui redditi di capitale già esaminate per i fondi a contribuzione definita.

Va, infine, rilevato che, con la sola eccezione di tale ultimo richiamo, il medesimo meccanismo applicativo è ripetuto dal comma 2 dell'art. 14-bis in esame anche per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del d.lgs. n. 124/1993¹⁴.

¹⁴) Cfr. *il paragrafo 3.2.5. della circolare n. 29/E.*

8.2. I VECCHI FONDI A PRESTAZIONI DEFINITE, SIA MUNITI DI AUTONOMIA SOGGETTIVA SIA A BILANCIO.

Sulla tematica relativa ai vecchi fondi a prestazione definita, operanti a capitalizzazione ovvero a ripartizione, ci si è già in parte intrattenuti in precedenti circolari associative, evidenziando come la normativa introdotta dal d.lgs. n. 47/2000 apparisse alquanto carente. In effetti il d.lgs. n. 168/2001 è successivamente intervenuto ampiamente sulla materia, proponendo alcune soluzioni di un certo interesse su cui appare opportuno soffermarsi.

I fondi a prestazioni definite, siano essi esterni o interni, possono essere gestiti sia secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sia secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione: nel primo caso l'art. 14-*quater*), comma 1, del d.lgs. n. 124/1993, introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 47/2000, rinvia per la tassazione alle regole previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 124/1993 per i fondi in regime di contribuzione definita; di converso, nel secondo caso, l'originario comma 2 dell'art. 14-*quater*) rinviava all'art. 14-*bis*), comma 2, del d.lgs. n. 124/1993, e cioè alle regole previste per la tassazione delle nuove forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazioni sulla vita. Proprio tale ultima disposizione aveva destato le maggiori perplessità applicative, data la profonda differenza fattuale fra la fattispecie dei fondi a prestazioni definite in regime di ripartizione e quella delle polizze vita pensionistiche. Di conseguenza, l'art. 5 del d.lgs. n. 168/2001 ha introdotto un nuovo comma 2-*bis* all'art. 14-*quater* del d.lgs. n. 124/1993 il quale detta un peculiare regime di tassazione per i vecchi fondi pensione a prestazione definita operanti secondo il regime della ripartizione, su cui si veda oltre.

8.2.1. I VECCHI FONDI A PRESTAZIONI DEFINITE OPERANTI SIA IN REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SIA IN REGIME DI RIPARTIZIONE NON COSTITUITI IN CONTI INDIVIDUALI DEGLI ISCRITTI.

Per entrambe le tipologie di vecchi fondi a prestazioni definite, siano essi a capitalizzazione ovvero a ripartizione, il sistema impositivo, come si vedrà, presuppone un'attribuzione del valore del patrimonio netto in quote (da assegnare a ciascun iscritto) che confluiscono nella relativa posizione individuale. Si deve pertanto ritenere che, laddove manchi una configurazione in posizioni individuali del fondo pensione (perché il patrimonio si articola in una riserva indistintamente determinata che fa da provvista per l'erogazione delle prestazioni), tale assenza di conti individuali riferibili a ciascun iscritto non consenta l'applicazione dell'imposizione sostitutiva sul rendimento maturato dal patrimonio del fondo (né, ove si tratti di fondi interni, sui rendimenti attribuiti al fondo riferibili agli accantonamenti datoriali, che seguono la disciplina propria di questi ultimi): diversamente, ove venisse applicata l'imposta sostitutiva, la mancanza di conti individuali cui attribuire i rendimenti maturati esercizio per esercizio comporterebbe la doppia tassazione dei medesimi posto che essi non potrebbero essere scomputati al momento dell'erogazione delle prestazioni. Per i fondi a ripartizione è lo stesso comma 2-*bis* dell'art. 14-*quater* a stabilire

espressamente che il regime impositivo dettato s'applica allorché essi siano configurati in conti individuali degli iscritti.

In mancanza di applicazione del regime di imposizione sostitutiva, le prestazioni erogate verranno poi assoggettate per intero a tassazione (separata o progressiva, secondo che siano in capitale o in rendita).

Resta fermo, in ogni caso, il regime relativo alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive sui singoli proventi di natura finanziaria, già descritto in precedenza.

Tali conclusioni, a seguito di uno specifico quesito sul punto presentato dall'Associazione, sono state puntualmente recepite dalla *circolare n. 78/E*, che opportunamente richiama anche, a conforto della predetta soluzione, il principio di delega contenuto nell'art. 3, comma 2, lett. d), della l. n. 133/1999.

8.2.2 I VECCHI FONDI A PRESTAZIONI DEFINITE OPERANTI IN PREVALENTE REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COSTITUITI IN CONTI INDIVIDUALI DEGLI ISCRITTI.

Per i vecchi fondi pensione, in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione e - per quanto appena sopra detto - *costituiti in conti individuali*, il legislatore del nuovo art. 14-*quater* del d.lgs. n. 124/1993 disegna il medesimo regime di tassazione prefigurato per i fondi pensione operanti in regime di contribuzione definita (sia per i nuovi fondi che per i vecchi fondi). Pertanto, anche per i vecchi fondi in regime di prestazioni definite, la base imponibile cui s'applica l'imposta sostitutiva è costituita dal risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta (art. 14 d.lgs. n. 124/1993, a cui - per i "vecchi" fondi - rinvia il comma 1 dell'art. 14-*quater*). Si addivene così alla determinazione del risultato netto maturato mediante la differenza tra il valore del patrimonio netto del fondo pensione al termine di ciascun anno solare (al lordo dell'imposta sostitutiva medesima) ed il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, salvi gli aggiustamenti necessari per depurare il risultato così ottenuto, prima di essere assoggettato ad imposta, delle movimentazioni patrimoniali che hanno interessato il fondo nel corso dell'anno e degli elementi reddituali che, in virtù dell'applicazione di ritenute o imposte sostitutive o in virtù di particolari regimi di esenzione, sono stati già assoggettati a tassazione ovvero non devono scontare alcun carico tributario (si vedano *supra* i para. 3 e 3.1). Similmente a quanto accade per i fondi a contribuzione definita, il risultato negativo di gestione può essere portato in deduzione dei risultati di gestione dei periodi d'imposta successivi, nei limiti di capienza dei singoli esercizi; anche in questo caso il risultato negativo presente in caso di scioglimento del fondo può essere utilizzato dagli iscritti che trasferiscano la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare a fronte dei risultati positivi maturati nella forma pensionistica destinataria della posizione individuale.

L'imposta sostitutiva dell'11% si rende applicabile sia che si tratti di fondo esterno che interno; in tale secondo caso, l'imposta si applica anche sui rendimenti attribuiti, che non

concorrono pertanto alla formazione del reddito d'impresa della società presso cui sono a bilancio (cfr. art. 58 Tuir). Le prestazioni successivamente erogate dal fondo pensione risulteranno non tassabili per la parte corrispondente ai rendimenti finanziari già assoggettati anno per anno all'imposta sostitutiva dell'11%.

Il sistema di imposizione così prefigurato per i vecchi fondi pensione in regime di prestazioni definite operanti prevalentemente secondo il sistema della capitalizzazione si discosta, invero, dal sistema di tassazione previsto dal nuovo art. 14-*bis* per i "nuovi fondi pensione" in regime di prestazioni definite, per i quali la determinazione del risultato di gestione avviene non già mediante differenza tra patrimonio del fondo a fine e inizio anno, bensì mediante differenza tra i valori attuali della rendita in via di costituzione.

Si è già ricordato che il valore del patrimonio all'inizio e alla fine di ciascun anno deve essere desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio stesso e che, come affermato altresì dall'amministrazione finanziaria, si deve ritenere che il predetto prospetto sia quello di cui alla deliberazione Covip 17 giugno 1998 di approvazione dello schema di bilancio dei fondi pensione, applicabile, però, ai soli "nuovi" fondi pensione in regime di contribuzione definita. Si è già detto che, in via analogica, è plausibile ritenere che le disposizioni contenute nella citata deliberazione Covip possano essere prese a riferimento anche per i "vecchi fondi pensione" operanti in regime di contribuzione definita. In particolare, per i fondi operanti in regime di contribuzione definita secondo il sistema della capitalizzazione, il criterio di valorizzazione del patrimonio "al mercato" accolto dalla delibera Covip sembra comunque ineludibile (al di là dell'applicabilità o meno della predetta delibera ai "vecchi fondi"), in considerazione del fatto che è proprio il meccanismo di capitalizzazione con contribuzione definita ad imporre tale criterio di valutazione posto che tale valutazione configura la posizione individuale dell'iscritto partecipante al fondo pensione e ne misura la dimensione.

Più articolato è invece il ragionamento da farsi per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio del fondo pensione allorché questo operi in regime di prestazioni definite. Infatti, occorre aver presente che, in virtù del meccanismo di prestazione definita, la contabilizzazione e valutazione dei cespiti del fondo pensione non ha alcun rilievo diretto ai fini della individuazione e misurazione delle posizioni individuali dei partecipanti al fondo pensione, i diritti dei quali saranno commisurati sulla base dei parametri stabiliti nello statuto del fondo pensione ai fini della determinazione della prestazione: in questo contesto, il patrimonio del fondo, piuttosto che commisurare le prestazioni degli aventi diritto (come, si è detto, avviene per i fondi a contribuzione definita), costituisce la provvista in grado di finanziare l'erogazione delle prestazioni promesse. Pertanto l'adozione di un certo sistema di valutazione del patrimonio da parte di un fondo pensione a prestazioni definite rileverà esclusivamente per i seguenti due profili: per un verso, al fine di consentire la verifica della capienza delle risorse accumulate rispetto agli impegni assunti nei confronti dei partecipanti alla forma pensionistica, e, per altro verso, ai fini della determinazione del risultato di gestione (differenziale tra il valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno ed il

valore del medesimo all'inizio dell'anno) cui applicare l'imposta sostitutiva di cui all'art. 14-*quater*, co. 1, del d.lgs. n. 124/1993. Occorre dunque chiedersi se il criterio di valutazione "al mercato", accolto per i fondi a contribuzione definita, possa essere del pari applicato anche ai fondi a prestazioni definite pur operanti in regime di capitalizzazione, ovvero se vi siano cespiti del fondo pensione che possano essere trattati come immobilizzazioni, cioè, secondo i principi enunciati e accolti dalla disciplina codicistica di bilancio, "*destinati ad essere utilizzati durevolmente*" e, quindi, con valorizzazione cristallizzata al costo storico, di acquisto o di produzione del cespite medesimo. E' opportuno ricordare, in proposito, che il compito di un fondo pensione è quello di accumulare ed investire le risorse al fine di far fronte alle prestazioni previdenziali promesse, avendo come continuo e costante parametro di riferimento il mercato e la redditività che questo offre: una decisione di gestione che, aprioristicamente, vincoli un certo cespite all'"*utilizzo durevole*" può non risultare in linea con la funzione di investimento del fondo pensione, a meno che, data la particolare architettura a prestazioni definite del fondo, non si reputi che esigenze di gestione e copertura del rischio impongano l'"*utilizzo durevole*" medesimo e, di conseguenza, il trattamento contabile quale immobilizzazione. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui, secondo gli appropriati calcoli finanziari, divenga necessario assicurare un certo rendimento ad una componente del patrimonio del fondo per un dato periodo di tempo: costituirà in tal caso diligente gestione l'investimento delle risorse del fondo in un cespite (ad esempio, un titolo obbligazionario) che garantisca nel tempo quel particolare rendimento in forma di interesse. In questa ipotesi la valutazione di quel cespite quale immobilizzazione, adottando il criterio del costo storico, potrebbe diventare addirittura doverosa, posto che quell'investimento, per via di una diligente decisione di gestione, perderebbe il carattere della mera speculatività per assumere connotazione di investimento durevole funzionalizzato alla realizzazione degli obiettivi previdenziali del fondo pensione medesimo.

Si noti, infine, che, pur non incidendo direttamente sulla determinazione della posizione individuale, la modalità di contabilizzazione dei cespiti in cui vengono impiegate le risorse accumulate dal fondo pensione, in virtù del meccanismo di tassazione del fondo pensione e del corrispondente principio accolto dal d. lgs. n. 47/2000 - secondo il quale i redditi già assoggettati ad imposta (nella specie, quelli risultanti dall'incremento del patrimonio del fondo derivante dall'investimento finanziario) non scontano più imposta in capo al percipiente al momento dell'erogazione della prestazione - rischia comunque di incidere sulla composizione e articolazione del montante maturato al momento di accesso alla prestazione pensionistica aumentando (o diminuendo) la componente del montante maturato relativa ai rendimenti già tassati (con imposta sostitutiva) e, dunque, corrispondentemente, diminuendo (o aumentando) la componente della prestazione soggetta a tassazione separata (se capitale) o progressiva (se rendita).

8.2.3. I VECCHI FONDI A PRESTAZIONI DEFINITE OPERANTI IN PREVALENTE REGIME DI RIPARTIZIONE COSTITUITI IN CONTI INDIVIDUALI DEGLI ISCRITTI.

Più complesso è il discorso relativamente ai fondi a prestazioni definite in regime di ripartizione. Il rinvio originariamente fatto dall'art. 14-*quater* al secondo comma dell'art. 14-*bis* avrebbe imposto a tali fondi di calcolare l'imposta sostitutiva dell'11% sulla differenza tra il valore attuale della rendita (prestazione definita) in corso di costituzione al termine di ciascun anno solare, diminuito dei contributi versati nell'anno, e il valore attuale della medesima rendita all'inizio dell'anno.

L'applicazione di tale disposizione appariva, peraltro, impossibile tenendo conto della realtà operativa dei predetti fondi. Infatti, il secondo comma dell'art. 14-*bis* fa riferimento ad un sistema di tassazione fondato sulla determinazione del differenziale di rendita (tra fine ed inizio di anno) calcolato su base individuale; mentre generalmente gli esistenti fondi pensione a prestazione definita in regime di ripartizione mancano di una precisa configurazione in termini di conti individuali, avendo invece riserve indistinte per tutti gli iscritti.

Il decreto correttivo n. 168/2001, nel prendere atto delle difficoltà applicative determinate dal rinvio ad un sistema di tassazione strutturato per un diversa realtà operativa (quella delle polizze vita previdenziali), all'art. 5 sopprime, innanzitutto, il riferimento nel comma 2 dell'art. 14-*quater* ai fondi a prestazioni definite in regime di ripartizione (e, dunque, il rinvio alla disciplina di tassazione delle polizze previdenziali) e aggiunge al medesimo art. 14-*quater* un nuovo comma 2-*bis*, che prevede che tali forme “se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti” sono soggette all'imposta sostitutiva dell'11% “sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati”, differenza a cui si applica l'equalizzatore¹⁵ nel caso in cui “il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi” [nuovo comma 1-*bis* dell'art. 8 del d.lgs. n. 47/2000, inserito anch'esso dall'art. 5, co. 2, del d.lgs. 168/2001]. Da ciò consegue altresì che le prestazioni pensionistiche erogate non risultano tassabili per la parte riferibile alla differenza fra contributi e valore attuale della rendita assoggetta, con applicazione dell'equalizzatore, all'imposta sostitutiva dell'11%.

La norma prevista dal decreto correttivo lascia ancora alcune perplessità, soprattutto in ordine all'esatta individuazione del suo campo di applicazione. Nulla è detto, infatti, riguardo a cosa debba intendersi per “*sistema tecnico-finanziario della ripartizione*”, né, tanto meno, quale sia il criterio per determinare la “*prevalenza*” del medesimo rispetto ad un eventuale concorrente sistema a capitalizzazione. In linea di principio un sistema a ripartizione manca del tutto, o quasi, di un patrimonio investito, posto che i contributi versati vengono immediatamente utilizzati per provvedere al pagamento delle prestazioni pensionistiche dovute nel corso dell'anno, secondo meccanismi di solidarietà intergenerazionale. In ogni caso si deve fondatamente ritenere che rientrano fra i fondi a ripartizione assoggettabili al descritto regime di tassazione (sempre che siano configurati in conti individuali e sempre che

¹⁵) Non può non sottolinearsi che il meccanismo del c.d. equalizzatore, a seguito della recente evoluzione della giurisprudenza amministrativa con riferimento al medesimo meccanismo previsto dal d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, dovrà probabilmente essere ripensato.

non siano intervenute nel frattempo modifiche strutturali o gestionali del fondo) quelli per i quali il Ministero del lavoro ha accolto l'istanza per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-*bis* dell'art. 18 del d.lgs. n. 124/1993, posto che tale beneficio era fruibile solo da forme pensionistiche “*gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione*”.

9. I VECCHI FONDI A CAPITALIZZAZIONE ASSICURATIVA.

Anche per i “vecchi” fondi pensione gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il secondo comma dell'art. 14-*quater* fa rinvio al sistema di tassazione previsto dal secondo comma del nuovo art. 14-*bis*, dunque con determinazione del risultato netto maturato in termini di differenziale tra i valori attuali di rendita a fine ed inizio periodo d'imposta.

Per detti fondi si pone il problema di stabilire chi sia il soggetto deputato al versamento dell'imposta sostitutiva, il fondo pensione ovvero l'impresa di assicurazione. Sembra doversi concludere – ed è questo l'avviso associativo - nel senso che l'obbligo gravi sul fondo pensione, anche in considerazione del fatto che l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 14-*quater* richiama puntualmente l'applicazione dei commi 5 e 6 dell'art. 14, i quali stabiliscono, per i fondi a contribuzione definita, i tempi e le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, oltre che l'obbligo dichiarativo in capo al fondo medesimo. D'altro canto non può, peraltro, non sottolinearsi che il rinvio al secondo comma dell'art. 14-*bis* potrebbe far propendere per l'individuazione nella compagnia di assicurazione della figura di soggetto obbligato al versamento dell'imposta sostitutiva.

Per completezza va infine soggiunto che la medesima problematica sopra evidenziata con riguardo ai fondi a capitalizzazione finanziaria c.d. multicomparto, può porsi anche con riferimento ai fondi a capitalizzazione assicurativa, nel caso in cui questi prevedano diverse linee di investimento in polizza. Ovviamente anche per i fondi in questione la soluzione non può differire da quanto già esposto avuto riguardo ai fondi a capitalizzazione finanziaria.

10. I FONDI CHE DETENGONO IMMOBILI.

Per quanto concerne i fondi pensione che alla data del 28 aprile 1993 detenevano immobili, il nuovo art. 14-*ter* del d.lgs. n. 124/1993 conferma l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura attualmente vigente dello 0,50% da applicare sul valore del patrimonio immobiliare¹⁶. Rispetto alla disciplina previgente due sono le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 47/2000:

- l'aumento dallo 0,50% all'1,50% dell'imposta sostitutiva da applicare sulla parte del patrimonio costituito da immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la stipula

¹⁶) Cfr. *il paragrafo 3.2.3. della circolare n. 29/E.*

(o il rinnovo) di contratti di locazione ad uso abitativo in regime di libera determinazione dei canoni, ai sensi dell'art. 2, co. 1, della l. 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. schema "libero"), ovvero, laddove consentito (ad esempio per immobili vincolati o accatastati A/1, A/8, A/9), ai sensi degli artt. 1571 e seguenti del codice civile, con contestuale abrogazione dell'art. 9 della medesima legge che prevede l'assoggettamento all'IRPEG dei redditi derivanti dai suddetti contratti di locazione;

- l'applicazione, oltre che dell'imposta patrimoniale dello 0,50% (o dell'1,50%) sulla parte del patrimonio costituito da immobili, anche dell'imposta sostitutiva dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta riferito alla parte del patrimonio del fondo costituito da beni o valori diversi dagli immobili.

Mette conto, infine, di osservare che riguardo ai fondi che detengono immobili *la circolare n. 78/E* ha affermato che "*i principi sopra specificati*" (non applicazione dell'imposta sostitutiva *in mancanza di conti individuali*) "*sono altresì applicabili anche con riferimento ai fondi immobiliari*", ivi comprese quelli che unitamente alla gestione immobiliare abbiano una gestione finanziaria.

11. DECORRENZA.

Il nuovo regime di tassazione per i fondi a contribuzione definita e per quelli a prestazione definita si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, data da cui ha effetto il d.lgs. n. 47/2000. Stante il tenore letterale delle norme, deve ritenersi che l'applicazione della nuova disciplina riguardi l'intero rendimento finanziario maturato a partire dal 1° gennaio 2001, anche se riferito a somme (riserve) precedentemente accantonate¹⁷.

Per quanto concerne il diverso trattamento prefigurato dalla nuova normativa per i redditi di capitale del fondo pensione, questo decorre, in linea generale, per i redditi che maturano a partire dal 1° gennaio 2001. Unica eccezione riguarda gli utili derivanti dalla partecipazione a società o a enti Irpeg, relativamente ai quali la nuova disciplina propria dei fondi pensione s'applica a quelli divenuti esigibili (al di là della maturazione) a partire dal 1° gennaio 2001.

¹⁷) Per i fondi a capitalizzazione assicurativa il decreto correttivo prevede che la disciplina previgente di cui all'art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482 (e dunque la c.d. circolare Guarino) si applica ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio 2001 [art. 9, lett. b), del d.lgs. n. 168/2001, che inserisce un comma 1-*bis*) all'art. 12 del d.lgs. n. 47/2000].

Con riguardo sempre ai fondi a capitalizzazione assicurativa lo stesso decreto correttivo n. 168/2001 prevede l'applicazione della nuova disciplina relativa ai contratti di assicurazione per i premi versati a decorrere dal 1° gennaio 2001 (art. 12 del decreto correttivo, che modifica l'art. 16, comma 1 del d.lgs. n. 47/2000): ciò significa che sui premi versati a partire dal 1° gennaio 2001 non è più dovuta l'imposta sulle assicurazioni.

- III -

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE FORME PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI

12. IL QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO.

Com'è noto, in ordine al trattamento delle prestazioni¹⁸, la riforma prevede in linea generale la ripartizione delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia in capitale che in rendita, nell'importo corrispondente ai contributi non dedotti nonché ai redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (pertanto non più assoggettabili a tassazione) e nell'importo corrispondente ai contributi dedotti, da assoggettare ad imposta secondo le regole della tassazione separata [capitale: articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 47/2000] o come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [prestazioni periodiche o rendite: articolo 10, comma 1, lettere d) ed e)].

Al fine di sottolineare la funzione complementare alla previdenza pubblica, nel caso di capitali l'esclusione da imposizione dei rendimenti finanziari si applica solo a condizione che almeno i due terzi del montante maturato siano trasformati in rendita, a meno che l'importo della rendita erogabile con riferimento ai due terzi del montante maturato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della l. 8 agosto 1995, n. 335. Per le medesime ragioni, oltretutto per evidenti motivazioni di carattere antielusivo, la disciplina di favore non opera nel caso di anticipazioni o riscatti.

Va inoltre segnalato che, nel caso di capitali, alla tassazione d'acconto effettuata dal fondo pensione applicando l'aliquota determinata con i criteri previsti per il TFR (divisione dell'importo per il numero di anni e frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo e moltiplicando il risultato per dodici: art. 17-bis del Tuir, aggiunto dall'art 10 del d.lgs. n. 47/2000), fa seguito la riliquidazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari sulla base dell'aliquota media dei cinque anni precedenti¹⁹. Nel caso, infine, di prestazioni periodiche è

¹⁸) Per un quadro generale della nuova disciplina di tassazione delle prestazioni erogate dai fondi pensione vedasi **il paragrafo 4 della circolare n. 29/E**.

¹⁹) Sul punto **la circolare n. 29/E** ha precisato che: *“Il comma 2 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 47 ha integrato l'articolo 23, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, con lettera d-bis), la quale dispone che i sostituti d'imposta sono tenuti a determinare le ritenute da operare sulla parte imponibile del TFR e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del Tuir, con i criteri dell'articolo 17-bis dello stesso Tuir, illustrati nei paragrafi precedenti.*

“Si precisa che le aliquote per scaglioni di reddito dell'articolo 11 del Tuir che il sostituto d'imposta applica al fine di determinare l'aliquota media di tassazione sono quelle vigenti alla data in cui sorge il diritto alla percezione. Conseguentemente, gli uffici finanziari, in sede di riliquidazione delle somme erogate, terranno conto delle eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito che dovessero intervenire con effetto per l'anno in cui sorge il diritto alla percezione.

“Va tenuto conto, inoltre, che la tassazione del sostituto d'imposta ha carattere provvisorio, atteso che, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17-bis del TUIR, l'imposta relativa sarà

prevista - al pari delle rendite aventi funzione previdenziale - la tassazione dei rendimenti finanziari conseguiti successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, che sono trattati come redditi di capitale [art. 41, lett. g-*quinquies*) Tuir] e assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi del nuovo art. 26-*ter*) del d.P.R. n. 600/1973 [art. 10, co. 1, lett. c) e art. 14 del d.lgs. n. 47/2000].

13. LE PRESTAZIONI EROGATE IN FORMA DI TRATTAMENTO PERIODICO.

La disciplina sinteticamente delineata appare, per alcun versi, migliorativa rispetto alla previgente e, per altri versi, più penalizzante, pur dovendo avvertirsi che talune delle innovazioni *in peius* della nuova normativa rispetto all'attuale sono state corrette con il d. lgs. n. 168/2001.

13.1. In particolare, per quanto riguarda le cosiddette prestazioni erogate in forma di trattamento periodico, è noto che alla luce della previgente normativa del testo unico delle imposte sui redditi esse erano:

- assoggettate ad imposta come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [art. 47, lett. h-*bis*) Tuir.]
- tassate solo sull'87,5% dell'importo erogato [art. 48-*bis*, lett. d) Tuir], misura questa fissata tenendo conto che mediamente sui rendimenti finanziari il fondo pensione subiva ritenute alla fonte con l'aliquota del 12,50%.²⁰

Tale trattamento si applicava senza distinzione a qualunque prestazione pensionistica complementare, sia essa erogata da un nuovo o vecchio fondo pensione o ad un nuovo o vecchio iscritto. Anche le pensioni erogate dai vecchi fondi a ripartizione, la cui entità è stabilita non già in base all'ammontare ed al rendimento dei contributi versati ma in base ad una percentuale dell'ultima retribuzione, rientravano in tale regime e scontavano, pertanto, l'imposta sull'87,5% del loro importo.

Il d. lgs. 47/2000 ha profondamente innovato la materia. Innanzitutto, come sopra detto, è prevista la ripartizione delle prestazioni erogate in due parti:

- la prima, corrispondente ai contributi non dedotti nonché ai redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo, che pertanto non è più soggetta a tassazione

successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione e che tale previsione si applica soltanto alla parte di prestazione riferita all'ammontare maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per tale motivo, sia nelle certificazioni che saranno consegnate agli interessati che nei Modelli 770 da presentare agli uffici finanziari, si renderà necessario evidenziare le somme riferite all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000 separatamente da quelle riferite all'importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001".

²⁰) Sul punto cfr. **il paragrafo 4.2.1. delle circolari n. 29/E.**

■ la seconda, corrispondente ai contributi dedotti, che è assoggettata per intero ad imposta come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [art. 10, co. 1, lett. d) ed e) del decreto].

Inoltre è prevista la tassazione dei rendimenti finanziari conseguiti successivamente alla maturazione del diritto alla percezione della prestazione pensionistica, che sono trattati come redditi di capitale [art. 41, lett. *g-quinquies*) Tuir] e assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%, ai sensi del nuovo comma 4-*ter*) dell'art. 42 del Tuir e del nuovo art. 26-*ter*) del d.P.R. n. 600/1973 [art. 10, co. 1, lett. c) e d) e art. 14 del d.lgs. n. 47/2000].²¹

13.2. La suddivisione delle prestazioni pensionistiche periodiche in tre parti (la prima, pari ai contributi non dedotti e ai rendimenti finanziari su cui il fondo pensione ha già pagato l'imposta sostitutiva, esente o non soggetta ad imposta; la seconda, pari ai contributi dedotti, tassata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; la terza, pari ai rendimenti finanziari che maturano a partire dall'accensione della rendita pensionistica, da assoggettare separatamente ad imposta sostitutiva) è ovviamente possibile solo nel caso di fondi, nuovi o vecchi, in cui sia chiaramente enucleabile il rendimento finanziario prodotto nella fase di accumulazione, su cui il fondo pensione paga l'imposta sostitutiva. Ciò significa che, come anche accennato nel precedente capitolo, nel caso di *fondi pensione non costituiti in conti individuali*, l'intero importo della prestazione pensionistica deve essere assoggettato ad imposta come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, escludendo comunque l'importo corrispondente agli eventuali contributi versati dagli iscritti e da essi non dedotti.

Tale conclusione risulta testualmente dal decreto correttivo n. 168 per i fondi a prestazioni definite in regime di ripartizione ed è stata estesa, in ossequio anche al principio di cui all'art. 3, co. 2, lett. d) della l. n. 133/1999 anche ai fondi a prestazioni definite in regime di capitalizzazione dalla *circolare n. 78/E*²².

Ricordiamo che l'art. 5 del d. lgs. n. 168/2001 ha soppresso il riferimento nel comma 2 dell'art. 14-*quater* (aggiunto al d.lgs. n. 124/1993, dall'art. 8 del d.lgs. n. 47/2000) ai fondi a prestazioni definite in regime di ripartizione (e, dunque, il rinvio alla disciplina di tassazione delle polizze previdenziali) e aggiunto al medesimo art. 14-*quater* un nuovo comma 2-*bis*), che prevede che tali forme “*se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti*” sono soggette all'imposta sostitutiva dell'11% “*sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati*”, differenza a cui si applica l'*equalizzatore* nel caso in cui “*il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi*” [nuovo comma 1-*bis*) dell'art. 8 del d.lgs. n. 47/2000, inserito anch'esso dall'art. 5 del decreto correttivo]. Ne consegue che le prestazioni pensionistiche erogate da detti fondi non sono tassabili per la parte riferibile alla differenza fra contributi e valore attuale della rendita assoggettata, con applicazione dell'*equalizzatore*, all'imposta sostitutiva dell'11%.

²¹) Vedasi anche *il paragrafo 4.2.2. della circolare n. 29/E*.

²²) Cfr. *il paragrafo 2 della circolare n. 78/E*.

Stando anche alla formulazione letterale, la norma prevista dal d. lgs. n. 168/2001 è stata correttamente interpretata²³ nel senso che per la sua applicazione i predetti fondi devono essere costituiti fin dall'origine in *conti individuali*. Accogliendo tale interpretazione, rimangono esclusi dall'applicazione della disposizione i fondi a prestazioni definite in regime di ripartizione non costituiti in conti individuali. In tal caso, come già rilevato nel precedente capitolo, i fondi non sono tenuti al pagamento di nessuna imposta sostitutiva, ma le prestazioni pensionistiche erogate dovranno essere assoggettate per intero ad imposta.

A conferma di tale conclusione si rammenta anche la *relazione di accompagnamento al decreto correttivo*, ove si afferma che il nuovo comma 2-bis) dell'art. 14-*quater* del d.lgs. n. 124/1993 “*considera due diverse ipotesi*:

1) *il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione dell'iscritto, liquida l'imposta sostitutiva, applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione;*

2) *le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali non sia applicabile neanche la modalità di tassazione indicata sub a), applicano la tassazione sull'intera prestazione.*

“L'ipotesi sub 1) presuppone che per ciascun iscritto sia possibile determinare sia il valore finale della prestazione (montante ovvero valore attuale della prestazione periodica) sia i contributi accumulati ad essi riferibili. In tal caso, il rendimento attribuito a ciascun iscritto – pari alla differenza tra il valore attuale della rendita e i contributi versati - verrà tassato al momento di accesso alla prestazione (sia in capitale che in rendita), con l'equalizzatore. Conseguentemente le prestazioni verranno tassate con i medesimi criteri applicabili a quelle erogate dai fondi in regime di contribuzione definita.

“Nelle ipotesi inquadrabili sub 2), in cui non è proprio possibile individuare la predetta differenza, non si tassa alcun rendimento. Ovviamente, le prestazioni verranno tassate per il loro intero importo.”

13.3. Avuto riguardo sempre alle prestazioni pensionistiche in rendita, si ricorda anche che l'art. 9 del d. lgs. n. 168/2001, ha confermato il trattamento previgente per le rendite pensionistiche complementari, maturate o in corso di maturazione al 31 dicembre 2000, come detto assoggettate ad imposta nella misura ridotta dell'87,5%. Ed invero, l'art. 9 del decreto correttivo aggiunge al comma 1 dell'art. 12 del d.lgs. n. 47/2000 un periodo che recita: “*Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente*”.

Il trattamento di favore previsto per le rendite pensionistiche complementari è, pertanto, confermato nei confronti dei soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2001, relativamente alle “*prestazioni maturate fino a tale data*”. Ciò significa

²³) Cfr. anche *il paragrafo 2 della circolare n. 78/E*.

che coloro che già godono di un trattamento pensionistico complementare o che comunque hanno “maturato” tale trattamento entro il 1° gennaio 2001 continuano a fruire della riduzione dell'imponibile all'87,5%. Analogo trattamento spetta a coloro che “matureranno” le prestazioni successivamente al 1° gennaio 2001, sia pure limitatamente alla parte della prestazione riferibile ad importi maturati fino a tale data, trovando in tal caso applicazione la prima parte del comma 1 dell'art. 12 in esame.

A tale ultimo riguardo la **circolare n. 78/E**, rispondendo ad uno specifico quesito dell'Associazione, ha precisato che nel caso di fondi a prestazioni definite al fine “*di stabilire l'importo riferibile a ciascun iscritto al 31 dicembre 2000, qualora per essi non risulti una posizione individuale maturata a tale data ... si ritiene che la determinazione del maturato al 31 dicembre 2000 possa essere effettuata mediante il calcolo di una sorta di 'zainetto virtuale' sulla base dei criteri e delle metodologie attuariali usualmente impiegate per la definizione delle posizioni individuali, ad esempio, in caso di chiusura integrale o di trasformazione del fondo*”.

La circolare n. 78/E ha inoltre sottolineato che per gli iscritti in servizio a fondi pensione il cui trattamento pensionistico integrativo è fissato per norma di legge alla data di entrata in vigore della l. n. 449/1997 (regimi ex sostitutivi dell'AGO di Aziende di Credito “in crisi”) l'intera prestazione pensionistica (ancorchè erogata a partire dal 1° gennaio 2001) è riconducibile ad un montante maturato prima del 1° gennaio 2001, per cui resta assoggettata ad IRPEF su un'imponibile ridotto all'87,50%. A tale regime va assoggettata anche la parte di pensione corrispondente alla c.d. “perequazione automatica”.

14. LE PRESTAZIONI EROGATE IN CAPITALE.

14.1. Per quanto concerne le prestazioni in capitale, si è visto che il regime di favore previsto dal d.lgs. n. 47/2000 è applicabile solo a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato, a meno che l'importo della rendita erogabile con riferimento ai restanti due terzi del montante maturato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della l. n. 335/1995, nel qual caso sull'intero capitale erogato rimane applicabile il regime di favore. In caso contrario (e cioè nel caso in cui sia prelevato in capitale più di un terzo del maturato, a fronte di una rendita erogabile con riferimento ai due terzi del montante maturato superiore al 50% dell'assegno sociale) tutta la somma incassata - salvo quella relativa ai contributi non dedotti, come subito appresso si dirà - è assoggettata ad imposta (sia pure con tassazione non progressiva ma separata), ivi compresa la parte corrispondente ai redditi finanziari già tassati con imposta sostitutiva presso il fondo pensione.²⁴

²⁴) Vedasi **il paragrafo 4.3.2. della circolare n. 29/E**.

A tale proposito deve soggiungersi che non devono comunque essere (ri)assoggettati a tassazione anche gli eventuali contributi non dedotti. Di fronte, infatti, ad un formulazione letterale della norma (nuovo art. 17-bis del Tuir) generica ed apparentemente onnicomprensiva, si pongono considerazioni di ordine sistematico che fanno propendere per l'esclusione comunque dalla tassazione dei contributi non dedotti, se non altro sul rilievo che la prestazione in capitale, ancorché superiore ai limiti fiscalmente consentiti ma in ogni caso entro i limiti ammessi dalla normativa sostanziale (artt. 7 e 18 del d.lgs. n. 124/1993), è pur sempre una prestazione previdenziale complementare cui si applica il complessivo impianto normativo in esame.²⁵

Da quanto sopra comunque emerge con tutta evidenza come la riforma abbia guardato con sfavore l'erogazione delle prestazioni in capitale. Scopo del legislatore è stato chiaramente quello di favorire la previdenza complementare in quanto pensionistica, volta cioè ad erogare prestazioni periodiche (rendite o pensioni) che integrino la pensione pubblica, di base. Per le prestazioni periodiche, infatti, precedentemente tassate in progressiva su una base imponibile pari all'87,5%, con l'entrata in vigore della riforma l'imposta è applicata solo sulla parte corrispondente ai contributi dedotti.

14.2. Il trattamento di disfavore nei riguardi delle prestazioni in capitale è particolarmente evidente nei confronti dei vecchi iscritti, che fino al 31 dicembre 2000 potevano percepire, senza alcuna penalizzazione fiscale, fino al 100% delle somme maturate in capitale. Se poi si tratta di un vecchio iscritto ad un vecchio fondo pensione che investe in polizze assicurative, nei cui confronti dunque si applicava il trattamento previsto dalla c.d. circolare Guarino, la penalizzazione è ancora più marcata. In base, infatti, alla circolare Guarino il capitale erogato ad un vecchio iscritto da uno dei predetti fondi assicurativi era: (a) esente da imposta per la parte corrispondente ai contributi versati dal lavoratore, alla sola condizione che l'ammontare dei contributi annualmente versati non fosse stato superiore al 4% della retribuzione, (b) soggetto a ritenuta del 12,50% per la parte corrispondente ai rendimenti finanziari, ridotta peraltro del 2% annuo a partire dal decimo anno di versamento dei premi ossia di accensione delle polizze, (c) soggetto a tassazione separata con l'aliquota del TFR per la parte corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro²⁶.

Deve, peraltro, avvertirsi che il nuovo regime previsto per i capitali (al pari di quanto detto per le prestazioni periodiche) ha effetto solo sugli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2001.²⁷ Ciò significa che per i primi anni di applicazione della riforma le suddette penalizzazioni si applicheranno solo su una parte minimale delle prestazioni in capitale erogate, dovendo tenersi conto esclusivamente, anche ai fini del calcolo del terzo e dei due terzi, dei montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2001.

²⁵) Tale conclusione è stata espressamente confermata anche dalla *circolare n. 29/E al paragrafo 4.3.2.*

²⁶) Cfr. anche *il paragrafo 4.3.1. della circolare n. 29/E.*

²⁷) Sul punto cfr. anche *il paragrafo 4.4. della circolare n. 29/E.*

Inoltre per i capitali erogati da fondi gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, cui dunque si applica nei confronti dei vecchi iscritti la c.d. circolare Guarino, l'art. 9 del d. lgs. n. 168/2001 ha previsto che *“per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio 2001”*. Pertanto, i soggetti, vecchi iscritti, nei cui confronti trova applicazione la c.d. circolare Guarino, solo a valere sugli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2001 perderanno sia l'esenzione sulla parte corrispondente ai contributi versati sia l'abbattimento annuo del 2% sui rendimenti finanziari, risultando in compenso ridotto (dal 12,50% all'11%) il prelievo sostitutivo applicato sui rendimenti finanziari.

Per completezza va ricordato che l'art. 9 del d. lgs. n. 168/2001 soggiunge anche che *“la ritenuta prevista dal citato articolo 6 (della l. 26 settembre 1985, n. 482, N.d.R.) va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo”*, con ciò escludendo l'applicazione della ritenuta nel caso di trasferimento da un fondo assicurativo ad altro fondo assicurativo.²⁸

14.3. Attesa la descritta disciplina transitoria che distingue ai fini della tassazione fra montanti maturati prima e dopo il 1° gennaio 2001, opportunamente la ***circolare n. 29/E*** ha chiarito le modalità di calcolo da effettuare, precisando quanto segue:

“L'importo complessivamente da erogare in forma di capitale può essere imputato, a scelta dell'iscritto, in parte o tutto all'importo indicato sub 1 (nella formula verrà di seguito indicato con il simbolo K1) o in quello indicato sub 2 (nella formula verrà di seguito indicato con il simbolo K2). Con riferimento, invece, alle anticipazioni e ai riscatti parziali, assoggettati a tassazione in via provvisoria, si ritiene che essi vadano imputati prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000. Tali criteri si assumono anche con riguardo alle prestazioni erogate a lavoratori autonomi e titolari di redditi d'impresa.

“Pertanto, per i soggetti che risultano già iscritti a forme pensionistiche, ai fini della tassazione della prestazione in forma di capitale (diversa dalle anticipazioni e dai riscatti parziali), occorrono procedere nel modo seguente determinando:

- *il reddito di riferimento che si ottiene dividendo la somma degli importi K1 e K2 (quest'ultimo importo va considerato al netto dei redditi assoggettati ad imposta e delle somme non dedotte, proporzionalmente ad esso riferibili) per il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici;*
- *l'imposta afferente il reddito di riferimento, calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF, vigenti nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione della prestazione in forma di capitale;*

²⁸) Cfr. ***il paragrafo 4.4. della circolare n. 29/E.***

- *l'aliquota di tassazione del reddito imponibile, che si ottiene dividendo l'imposta calcolata sul reddito di riferimento per il reddito di riferimento e moltiplicando il risultato per 100.*

“Tale aliquota si applica:

- *per i “vecchi iscritti”, sull'importo della prestazione imponibile riferita all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001. Sull'importo della prestazione imponibile riferita all'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 si applica l'aliquota del TFR o, se la prestazione è corrisposta in dipendenza di contratti assicurativi, la ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 sulla parte relativa al rendimento e l'aliquota del TFR sulla rimanente parte;*
- *per i “nuovi iscritti”, sull'importo della prestazione imponibile riferita sia all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001, sia all'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000.”²⁹*

14.4. In ordine agli adempimenti del sostituto d'imposta conseguenti alla nuova disciplina, si ricorda infine che la **circolare n. 29/E** ha sottolineato che:

“Il comma 2 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 47 ha integrato l'articolo 23, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, con lettera d-bis), la quale dispone che i sostituti d'imposta sono tenuti a determinare le ritenute da operare sulla parte imponibile del TFR e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del Tuir, con i criteri dell'articolo 17-bis dello stesso Tuir, illustrati nei paragrafi precedenti.

“Si precisa che le aliquote per scaglioni di reddito dell'articolo 11 del Tuir che il sostituto d'imposta applica al fine di determinare l'aliquota media di tassazione sono quelle vigenti alla data in cui sorge il diritto alla percezione. Conseguentemente, gli uffici finanziari, in sede di riliquidazione delle somme erogate, terranno conto delle eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito che dovessero intervenire con effetto per l'anno in cui sorge il diritto alla percezione.

“Va tenuto conto, inoltre, che la tassazione del sostituto d'imposta ha carattere provvisorio, atteso che, secondo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17-bis del TUIR, l'imposta relativa sarà successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione e che tale previsione si applica soltanto alla parte di prestazione riferita all'ammontare maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per tale motivo, sia nelle certificazioni che saranno consegnate agli interessati che nei Modelli 770 da presentare agli uffici finanziari, si renderà necessario evidenziare le somme riferite all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000 separatamente da quelle riferite all'importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001”.

15. ANTICIPAZIONI E RISCATTI.

²⁹⁾ Cfr. **il paragrafo 4.4. della circolare n. 29/E.**

Si è già accennato che il d.lgs. n. 47/2000 è intervenuto incisivamente anche in materia di riscatti ed anticipazioni.

Riscatti e anticipazioni sono gli strumenti predisposti dal legislatore per consentire, in ipotesi tassativamente fissate, la liquidazione, in tutto o in parte, della posizione maturata presso il fondo pensione o la forma pensionistica individuale prima che si siano raggiunti i requisiti minimi previsti per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia o di anzianità.

La finalità previdenziale sottesa ai fondi pensione ed alle forme di previdenza individuale sembra essere la giustificazione dello sfavore con il quale il legislatore fiscale ha disciplinato tali anticipate liquidazioni delle posizioni maturate.

15.1. Per quanto riguarda le anticipazioni (così denominate per i partecipanti a forme pensionistiche di tipo collettivo, i fondi pensione, mentre il corrispondente istituto per le forme pensionistiche individuali è detto "riscatto parziale"), esse sono consentite solo dopo l'ottavo anno di partecipazione alla forma pensionistica ed in casi di comprovato, e tipizzato, bisogno da parte del titolare della posizione previdenziale (spese sanitarie, acquisto prima casa, ristrutturazioni edilizie, congedi per formazione).

L'anticipazione, così come il riscatto parziale dalle forme pensionistiche individuali, viene assoggetta a tassazione mediante applicazione di ritenuta da parte del sostituto d'imposta con aliquota determinata secondo il medesimo meccanismo utilizzato per le prestazioni in forma di capitale. L'imponibile è costituito dall'intero importo dell'anticipazione percepita, senza alcuna esclusione per quanto riguarda i redditi già assoggettati ad imposta. Solo al momento della liquidazione definitiva della prestazione (al momento del pensionamento o eventualmente del riscatto), il sostituto prima, e gli uffici finanziari poi, saranno chiamati ad operare il necessario conguaglio ricostruendo l'intera posizione maturata, ivi compresa l'anticipazione già erogata, per rideterminare l'onere fiscale. In tal caso l'anticipazione erogata deve considerarsi come una componente della complessiva prestazione in forma di capitale, ai fini della verifica se quest'ultima sia, o meno, superiore ad un terzo del montante maturato, così da escludere da tassazione, se la prestazione in capitale si riveli inferiore al terzo, i redditi già assoggettati ad imposta (ovverosia, i rendimenti maturati in capo al fondo pensione per i quali il fondo pensione ha già pagato l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione, oltre che gli eventuali contributi non dedotti).

Con riferimento alle anticipazioni va ricordato che nella **circolare n. 29/E** è stato precisato che esse "*vadano imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000*"³⁰.

15.2. Particolarmente penalizzata, da un punto di vista tributario, è l'ipotesi del riscatto.

³⁰) Cfr. **il paragrafo 4.4. della circolare n. 29/E**. Si veda anche **il paragrafo 5 della circolare n. 78/E**, ove sono sviluppati alcuni esempi di calcolo.

Con il riscatto, consentito al venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica prima di accedere alle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia (generalmente, la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di lavoro che aveva consentito l'iscrizione ad un certo fondo pensione), l'aderente al fondo pensione ha diritto di riscuotere l'intero ammontare capitale corrispondente alla posizione individuale maturata. Tale somma è assoggetta a tassazione secondo l'ordinario regime di progressività per un importo assunto al netto dei redditi già assoggettati ad imposta se determinabili - ovverosia, al netto dei corrispondenti contributi versati che non hanno fruito del beneficio della deducibilità e al netto dei redditi (finanziari) che hanno incrementato la posizione individuale e che sono stati soggetti ad imposta in capo al fondo pensione.³¹

L'intento del legislatore è d'evidenza quello di disincentivare le ipotesi di riscatto, favorendo il mantenimento delle posizioni previdenziali fino al momento di integrazione dei necessari requisiti anagrafici per accedere alle prestazioni pensionistiche (che, si ricorda, salvo che per i c.d. "vecchi iscritti", devono essere erogate per almeno il 50 per cento in forma di rendita). Non si è tuttavia pienamente considerato che la cessazione dell'attività lavorativa (o del rapporto di lavoro) che generalmente dà luogo al riscatto della posizione previdenziale può non dipendere dalla volontà del lavoratore aderente al fondo pensione (si pensi all'ipotesi del licenziamento): in tali ipotesi, il trattamento tributario prefigurato per il riscatto, con assoggettamento ad imposizione progressiva, sembra, per vero, eccessivamente penalizzante.

Mette conto tuttavia di ricordare che l'art. 7 del d. lgs. n. 168/2001 esclude l'applicazione del trattamento di sfavore di cui sopra si è detto (tassazione progressiva del montante riscattato, sia pure limitatamente alla parte non assoggettata ad imposta sostitutiva) nel caso di riscatto "*esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti*". In tale ipotesi, il riscatto è assoggettato ad imposta con le regole previste per i capitali (tassazione separata).³²

Va infine soggiunto che per effetto della disposizione di decorrenza prevista all'art. 12 del d.lgs. n. 47/2000, il nuovo regime dei riscatti si applica al montante di essi maturato a partire dal 1° gennaio 2001, rimanendo il montante precedentemente maturato assoggettato all'attuale disciplina, che assimila i riscatti alle prestazioni in capitale.³³

16. UN BREVE QUADRO DI SINTESI DEL TRATTAMENTO DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI IN RENDITA E IN CAPITALE.

³¹) Cfr. *il paragrafo 4.3.3. della circolare n. 29/E.*

³²) Vedasi *il paragrafo 4.3.3. della circolare n. 29/E.*

³³) Conferma ciò *la circolare n. 29/E, che al paragrafo 4.4.* afferma che: "*Con riferimento ai riscatti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 124 che, sulla base delle nuove disposizioni sono assoggettati a tassazione ordinaria, l'importo di essi riferibile all'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 continua ad essere assoggettato a tassazione separata ai sensi della vigente disciplina*".

La complessità della disciplina, come sopra riassunta, consiglia di procedere ad un breve quadro di sintesi del trattamento fiscale delle principali prestazioni in rendita o in capitale, alla luce non solo delle norme del d.lgs. n. 47/2000, ma anche del d. lgs. n. 168/2001.

16.1. Per quanto concerne le prestazioni pensionistiche in rendita, prospettiamo i seguenti principali casi:

a) prestazioni in corso di erogazione a favore di pensionati alla data del 31 dicembre 2000 o comunque di soggetti che a tale data hanno acquisito il diritto alla pensione: sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tassati su una base imponibile pari all'87,5%;

b) prestazioni erogate a favore di soggetti che andranno in pensione dopo il 1° gennaio 2001 da fondi, vecchi o nuovi, in regime di contribuzione definita: tassazione della parte riferibile al montante maturato dopo il 1° gennaio 2001 con le nuove regole (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per la parte corrispondente ai contributi dedotti; esclusione da imposta della parte corrispondente ai contributi non dedotti e ai rendimenti finanziari assoggettati ad imposta; tassazione dei redditi finanziari maturati dopo l'erogazione con la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%). Tassazione della parte riferibile al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per l'87,5%;

c) prestazioni erogate a favore di soggetti che andranno in pensione dopo il 1° gennaio 2001 da vecchi fondi in regime di prestazione definita: tassazione della parte riferibile al montante maturato dopo il 1° gennaio 2001 con le nuove regole (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per la parte corrispondente ai contributi dedotti; esclusione da imposta della parte corrispondente ai contributi non dedotti e ai rendimenti finanziari assoggettati ad imposta; tassazione dei redditi finanziari maturati dopo l'erogazione con la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%) a condizione che siano costituiti in conti individuali; nel caso in cui non siano costituiti in conti individuali, tassazione dell'intero importo come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tassazione della parte riferibile al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per l'87,5%.

16.2. Con riferimento alle prestazioni pensionistiche in capitale, prospettiamo i seguenti principali casi:

a) prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2000, ovverosia il cui diritto all'erogazione è sorto entro tale data: applicazione del previgente regime fiscale (art. 13 del d.lgs. n. 124/1993, nel caso di nuovi iscritti; aliquota del TFR, nel caso di vecchi iscritti; circolare Guarino, nel caso di vecchi iscritti a fondi assicurativi);

b) prestazioni che maturano dopo il 1° gennaio 2001 erogate da fondi, vecchi o nuovi, in regime di capitalizzazione finanziaria: tassazione della parte riferibile al montante maturato dopo il 1° gennaio 2001 con le nuove regole (tassazione separata ai sensi del nuovo art. 17-bis, Tuir della parte riferibile ai contributi dedotti; esclusione da imposta della parte corrispondente ai contributi non dedotti; esclusione dei rendimenti finanziari assoggettati ad imposta, a condizione che l'ammontare in capitale non sia superiore ad un terzo del montante maturato da tale data, a meno che la prestazione in rendita riferibile ai due terzi del predetto

montante maturato a partire dal 1° gennaio 2001 sia inferiore al 50% della pensione sociale). Tassazione della parte riferibile al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 secondo la previgente disciplina (art. 13 del d.lgs. n. 124/1993, nel caso di nuovi iscritti; aliquota del TFR, nel caso di vecchi iscritti);

c) prestazioni che maturano dopo il 1° gennaio 2001 erogate da vecchi fondi in regime di capitalizzazione assicurativa: tassazione della parte riferibile al montante maturato dopo il 1° gennaio 2001 con le nuove regole (tassazione separata ai sensi del nuovo art. 17-bis, Tuir della parte riferibile ai contributi dedotti; esclusione da imposta della parte corrispondente ai contributi non dedotti; esclusione dei rendimenti finanziari assoggettati ad imposta, a condizione che l'ammontare in capitale non sia superiore ad un terzo del montante maturato da tale data, a meno che la prestazione in rendita riferibile ai due terzi del predetto montante maturato a partire dal 1° gennaio 2001 sia inferiore al 50% della pensione sociale). Tassazione della parte riferibile al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 secondo la previgente disciplina (art. 13 del d.lgs. n. 124/1993, nel caso di nuovi iscritti; circolare Guarino, nel caso di vecchi iscritti).

* * *

Con i migliori e più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(F.to Sergio Corbello)